XLIX.

TORNATA DEL 23 MARZO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sammario. — Seguito della discussione del progetto di modificazioni alla legge del Consiglio di Stato — Approvazione dell'art. 9 e dei rimanenti — Presentazione di due disegni di legge, l'uno relativo allo stato di previsione della spesa pel Ministero degli esteri, e l'altro per maggiori spese sull'esercizio 1886-87 pel Ministero dei lavori pubblici — Approvazione per articoli di tre progetti di legge per maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87, pel Ministero del tesoro, pel Ministero dell'istruzione pubblica, e pel Ministero di grazia, giustizia e dei culti — Discussione del progetto di legge per la revisione generale dei redditi dei fabbricati — Considerazioni dei senatori Boccardo, Ferraris, Alvisi, Cavallini, Majorana-Calatabiano relatore e Cambray-Digny e del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli del progetto.

La seduta è aperta alle ore 2 e 35 pom.

È presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno; più tardi intervengono i ministri delle finanze e della guerra.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Modificazioni della legge del Consiglio di
Stato » (N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge: « Modificazioni della legge del Consiglio di Stato ». La discussione nella precedente tornata si fermò all'art. 9 pel quale l'Ufficio centrale chiese tempo onde mettersi d'accordo sopra un emendamento da proporre.

Domando al relatore dell'Ufficio centrale se ha comunicazioni da fare al Senato.

Senatore COSTA, relatore. L'Ufficio centrale si è riunito coll'intervento anche del signor ministro e degli oratori che presero parte alla discussione intervenuta nella seduta di ieri sull'art. 9, ed ha, di pieno accordo con tutti gli intervenuti, redatto un nuovo articolo da surrogarsi a quello prima proposto.

In questa nuova formola si è tenuto conto di tutte le osservazioni fatte nella discussione di ieri, e si è riconosciuta la convenienza di far decorrere i termini per produrre ricorso dalla notificazione della decisione amministrativa emanata in via gerarchica, da eseguirsi nei modi e nelle forme che saranno determinate dal regolamento. Questo è il concetto della modificazione, che ho l'onore di trasmettere alla Presidenza.

PRESIDENTE. L'art. 9 emendato, nel 1° comma, direbbe così:

« Fuori dei casi nei quali i termini siano

Discussioni, f. 166.

fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede contenziosa è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento; e se il ricorrente ha dichiarato di accettare a norma dell'art. 6 che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, è di giorni trenta dalla data della dichiarazione ».

Il secondo comma direbbe così:

« Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato e deve essere, nei detti termini, notificato all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, e alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo si riferisce ».

Il resto dell'articolo rimane tale quale:

- « L'originale ricorso, colla prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro trenta giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.
 - « I termini ed i modi prescritti in questo articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi, a pena di decadenza ».

Ora, se non vi sono osservazioni in contrario, pongo ai voti tutto l'articolo come è stato emendato.

Chi intende di approvarlo voglia levarsi. (Approvato).

Art. 10.

Nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorità e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato possono presentare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie, fare deduzioni ed istanze sull'ammessibilità e sul merito del ricorso, e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.

(Approvato).

Art. 11.

Nei casi d'urgenza il presidente della sezione del contenzioso può abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nel secondo capoverso dell'articolo 10. Per gravi motivi può anche prorogarlo.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione delle memorie di che nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 12.

I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato della sezione del contenzioso, sopra istanza del ricorrente.

(Approvato).

Art. 13.

Nel giorno fissato con decreto del presidente della sezione, il consigliere incaricato fa, in udienza pubblica, la relazione dell'affare.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri, o fra i referendari del Consiglio di Stato.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

I ricorsi indicati nel numero 8 dell'articolo 4 sono trattati e decisi, sulle memorie scritte delle parti, in camera di consiglio.

(Approvato).

Art. 14.

I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla sezione del contenzioso amministrativo, come pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa. Non sono soggetti a tassa di registro.

(Approvato).

Art. 15.

La sezione del contenzioso decide coll'intervento di sette votanti, a maggioranza assoluta di voti.

Non possono concorrere alla decisione i consiglieri che avessero concorso a dar parere nella sezione consultiva sull'affare che forma oggetto del ricorso.

(Approvato).

Art. 16.

Se la sezione riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione colle risultanze dei documenti, prima di decidere sul merito, può richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti od ordinare all'Amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

(Approvato).

Art. 17.

Se la sezione riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo d'incompetenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'articolo 3, annulla l'atto o provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e nei casi previsti dall'articolo 4 decide nel merito.

Se la sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto alla sua decisione ha dato luogo a precedenti decisioni tra loro difformi della stessa sezione, potrà rinviare con ordinanza la discussione della controversia ad altra seduta plenaria col consorso di nove votanti.

La decisione è definitiva.

(Approvato).

Art. 18.

Con regio decreto sarà aggiunto alla pianta del personale di segreteria del Consiglio di Stato il numero di impiegati necessario pel servizio di segreteria della sezione del contenzioso amministrativo.

(Approvato).

Art. 19.

Con regi decreti, a proposizione del ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti la sezione del contenzioso, e sarà provveduto a quant'altro possa occorrere per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 20.

Sono abrogati gli articoli 11, 25, 26, e 27 della legge 30 marzo 1865, allegato D, sul Consiglio di Stato: e sono parimente abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o che provvedano sulle materie, sulle quali essa dispone.

(Approvato).

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Per mettere in esecuzione questa legge sarà necessario un periodo di tempo non breve; quindi, d'accordo coll'Ufficio centrale, propongo un altro articolo, che prenderebbe il n. 21, e che sarebbe così concepito:

« Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato con decreto reale ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 21 proposto dal presidente del Consiglio, d'accordo con l'Ufficio centrale:

Art. 21.

Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto reale.

Apro la discussione su questo articolo. Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi. (Approvato).

La legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Presentazione di due progetti di legge.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio dal 1º luglio 1888 al 30 giugno 1889.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge per maggiori spese sul-l'esercizio finanziario 1886-87 per il Ministero dei lavori pubblici.

Prego il Senato di voler dichiarare l'urgenza di questi progetti di legge e di deferirne lo esame alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi due disegni di legge i quali saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole signor ministro ha chiesto che detti progetti di legge sieno dichiarati di urgenza e che ne sia deferito l'esame alla Commissione permanente di finanza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata e i progetti saranno deferiti alla Commissione permanente di finanza. Approvazione dei seguenti progetti di legge: Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87, pel Ministero del tesoro (N. 44); Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87, pel Ministero dell'istruzione pubblica (N. 47); Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87, pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti (N. 59).

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge per « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87, pel Ministero del tesoro ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1886-87, sono autorizzate le maggiori spese in L. 5,220,926 12, esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

- a) L. 4,800,303 35 per spese obbligatorie e d'ordine in aumento agli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1886-87;
- b) L. 420,622 77, delle quali L. 420,318 57 per spese obbligatorie e d'ordine, e L. 304 20 per spese facoltative, in aumento ai residui dell'esercizio finanziario 1885-86 e precedenti.

legislatura xvi — 2ª sessione 1887-88 — discussioni — tornata del 23 marzo 1888

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1886-87 del Ministero del tesoro.

Capitoli		Ammontare delle maggiori spese		
- o.	Denominazione	sui capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese
Numero		in conto competenza 1886-87	in conto residui	facoltative in conto residui
8	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi e premi	»	43,612 50	»
19	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	202,764 55	»	»
24	Onere dello Stato in dipendenza dell'esercizio delle nuove linee complementari aperte dal 1º gen- naio 1884 (art. 73 dei capitolati per le reti Me- diterranea e Adriatica e 69 per quello della	074 701 04		
55	rete Sicula)	954,791 24	359,266 32	»
ออ	rentigpei pagamenti all'estero	700,000 »	»	»
61	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato	12,000 »	»	»
7 9	ACCUPATION OF THE PROPERTY OF	»	»	304 20
99	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro (Interessi delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico non alienate)	500,000 »	»	»
102	Pensioni dell'Amministrazione finanziaria - Ministeri del tesoro e delle finanze	70,147 79	»	<i>»</i>
103	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	340,184 30	»	»
105	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica.	123,856 91	»	»
106	Pensioni del Ministero dell'interno	49,225 59	»	»
107	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici	249,451 61	»	»
108	Pensioni del Ministero della guerra	1,205,359 22	»	»
109 110	Pensioni del Ministero della marina	248,194 68	»	»
110	Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio	60 055 79		
111	Pensioni straordinarie	60,955 72 83,371 74	»	» »
148	Fondo per acquisto di rendita pubblica da inte- stare al demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti ammi- nistrati, e spese per la valutazione e vendita	00,071 74	*	"
	dei beni sopraindicati	»	17,439 75	»
		4,800,303 35	420,318 57	304 20
		5,220,926 12		

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, trattandosi di progetto composto di un articolo unico, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora si passerà alla discussione del progetto di legge: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero dell'istruzione pubblica ».

Se ne dà lettura.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge il seguente progetto di legge:

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1886-87 sono autorizzate le maggiori spese in L. 307,319 28 esposte pei singoli capitoli nella annessa tabella, cioè:

- a) L. 147,244 93, delle quali L. 347 75 per spese obbligatorie e d'ordine, L. 146,897 18 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1886-87;
- b) L. 160,074 35 per spese facoltative in aumento ai residui dell'esercizio finanziario 1885 86 e precedenti.

_{LEGISLATURA} XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1888

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1886-87 pel Ministero dell'istruzione pubblica.

	Capitoli		Ammontare delle maggiori spese		
Numero	Denominazione	su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in conto competenza 1886-87	su capitoli di spese facoltative		
			in conto competenza 1886-67	in conto residui	
3	Consiglio superiore di pubblica istruzione - In- dennità e compensi	»	*	306 10	
13	Dispacci telegrafici governativi	347 75	*	*	
19	Regie università ed altri istituti universitari - Personale	»	»	150,234 85	
23	Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni ad accademie e Società di scienze, lettere ed arti, alle deputazioni ed alle Società di storia patria	»	»	244 50	
24	Biblioteche nazionali ed universitarie - Personale	»	5,918 73	2,358 33	
25	Biblioteche nazionali ed universitarie - Spese di manutenzione e di conservazione; acquisto e legatura di libri, giornali ed opere periodiche; sussidi ed assegni straordinari; spese d'ufficio, di combustibili e d'illuminazione; provvista di scaffali ed altri mobili	»	»	3,500 24	
34	Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale.	»	»	399 53	
37	Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Personale	»	118,978 45	»	
41	Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche e scuole speciali	»	»	1,479 63	
4 3	Scuole tecniche - Personale	»	22,000 »	»	
46	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre e scuole preparatorie e annesse alle normali - Personale	»	»	1,551 17	
		347 75	146,897 18	160,074 35	
			307,319 28		

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, trattandosi di articolo unico, lo si voterà poi a scrutinio segreto.

Si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti».

Se ne dà lettura.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:
Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1886-87 sono autorizzate le maggiori spese, esposte, pei singoli capitoli nell'annessa tabella, pel complessivo ammontare di L. 231,143 71, delle quali L. 201,143 71 per spese obbligatorie e d'ordine, e L. 30,000 per spese facoltative.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1886-87 pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

	Capitoli	Ammontare delle maggiori spese in conto competenza 1886-87	
Numero	Denomin a zione	su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine	su capitoli di spese facoltative
5 6 7 12	Indennità di tramutamento	» 21,500 » 179,643 71 201,143 71	15,000 » 15,000 » » 30,000 »
		231,14	

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno domandando di parlare, trattandosi di un articolo unico, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Revisione generale dei redditi dei fabbricati » (N. 36).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge: « Revisione generale dei redditi dei fabbricati ».

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del progetto.

(V. stampato N. 36).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

La parola spetta all'onorevole senatore Boccardo.

Senatore BOCCARDO. Signori senatori, la bella relazione dell'onor. senatore Majorana-Calatabiano ha talmente e così dottamente svolto, e direi quasi esaurito il problema che sta innanzi

legislatura XVI — la sessione 1887-88 — discussioni — tornata del 23 marzo 1888

al Senato, che poca messe rimane da cogliere a chi si faccia dopo di lui a studiare l'ardua questione.

La questione però è così grave, e le conseguenze di una sua men felice soluzione possono riuscire, secondo il mio modo di vedere, così deplorevolmente dannose per il paese, che io reputo che non sia da imputarsi a soverchio ardimento se, anche dopo la dotta relazione dell'onor. Majorana-Calatabiano, io sorga a sottoporre alla Commissione permanente di finanza, ed all'onorevole signor ministro non formali proposte, ma alcune considerazioni, delle quali, se non m'inganno, sarà riconosciuta la intrinseca importanza, non ostante la poca perizia di chi viene ad esporle.

Tre sono i punti, intorno ai quali io dovrò richiamare l'attenzione del Senato relativamente a questo progetto di legge.

L'uno è quello della reale gravità, della intensità dell'aliquota dell'imposta.

Il secondo è quello della sua incidenza.

Il terzo è quello del metodo seguito per la sua applicazione.

Mi studierò, come è mio costume, di essere il più breve possibile nello svolgere questi tre punti.

Innanzi tutto l'intensità, la gravezza dell'imposta ve l'ha già accennata l'onorevole nostro relatore. Se l'Italia finanziaria si mostra audacissima anzi temeraria nello spingere alla più alta pressione l'intensità di tutte le sue imposte, questa lode di un coraggio senza pari, se è lode, la merita in modo particolare qui in questa materia dell'imposta sulla proprietà edilizia.

Il nostro onorevole relatore ha ricordato un paese a noi vicino, che è il più prossimo a noi non solo geograficamente, ma civilmente, la Francia, dove non si è avuto il coraggio di portare l'aliquota sui fabbricati se non al 4 per cento.

Mi permetto di aggiungere l'esempio di un altro grande e ben ricco paese. Nel regno unito di Gran Bretagna e Irlanda, come è noto, le imposte dirette oggi vanno in seconda linea: i grandi finanzieri inglesi hanno voluto far principalmente conto sopra quelle imposte indirette nelle quali si rispecchia il movimento della reale agiatezza, della ricchezza del paese, imposte le quali crescono o si restringono auto-

maticamente a seconda che si sviluppi o si diminuisca la proprietà pubblica.

Tuttavia alcune imposte dirette vi sono ancora, e segnatamente tre grandi imposte erariali.

La land-tax, l'imposta sopra la proprietà terriera, l'imposta sopra le case, e la income and property-tax, l'imposta sui redditi.

Parlando solamente dell'imposta sulle case, ecco fino a che punto si è spinta l'audacia di quel popolo sapiente in materia finanziaria.

In Inghilterra si prende il 3 ³/₄ per cento sopra il valore locativo delle case di abitazione; per le abitazioni degli affittaioli delle botteghe e degli esercizi si prende il 2 ¹/₂ per cento; e vanno esenti tutti i redditi inferiori a 20 lire sterline all'anno.

In Italia la media è del 33 per cento, e vi hanno provincie in cui si arriva al 56 ed altre in cui si tocca davvicino l'80 per cento!

In verità bastano queste cifre per mostrare ad occhio veggente che noi ci troviamo davvero in cospetto di uno di quei casi in cui si è raggiunto e forse oltrepassato il limite della elasticità e della produttività di un tributo.

Notate, o signori, che questa intensità della imposta sopra i redditi dei fabbricati acquista un valore che mi permetterei chiamare valore di posizione, quando si considera la odierna condizione speciale della proprietà edilizia in Italia.

Tutti lo sanno: le nostre città, le nostre stesse borgate si vanno oggi rinnovellando; e Dio volesse che questo rinnovellamento fosse più energico e più attivo che non sia: chè il nostro bel paese,

Allegrato dal sole, al ciel diletto,

sarebbe molto meno funestato dalle malattie infettive, ed avrebbe condizioni igieniche molto più felici, e darebbe molto meno da fare alle leggi di sventramento, se le nostre agglomerazioni urbane avessero prima d'ora potuto creare un'Italia moderna, la quale, accanto ai monumenti delle Italie antiche, avesse apprestato agiate, comode, salubri stanze alle sue popolazioni.

L'Italia si va rifabbricando; e a cominciare dalla sua metropoli, e scendendo fino alle minori città, noi assistiamo a questo sollecito e avventuroso rimaneggiamento delle condizioni edilizie.

Ma questo lavoro di ricostruzione incontra ostacoli gravissimi nella relativa povertà di capitali disponibili; e siffatti ostacoli vengono moltiplicandosi fuor di misura tuttavolta che il fisco venga con soverchia esigenza a colpire l'industria edilizia e a rendere più stentata e difficile quest'opera di restaurazione, cui si dovrebbe invece apprestare ogni possibile incoraggiamento.

Quindi la gravità, l'intensità dell'imposta, oltre a voler essere considerata nel rispetto assoluto, deve essere riguardata relativamente alle condizioni affatto peculiari di questo paese, che va cambiando ed ha bisogno di cambiare le condizioni della sua abitabilità molto più rapidamente e più radicalmente di quello che oggi non faccia. E sul primo punto altro non rimarrebbe, secondo me, a dire, se non richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e degli agenti fiscali sopra questa condizione veramente delicatissima di cose e sulla poca opportunità di aggravare l'aliquota.

Vengo al secondo punto.

La questione delle incidenze in materia d'imposte è la più grave di tutte.

Accade spesso che il finanziere si proponga di colpire a destra; ma, nuovo Vauban involontario, inconscio, fa un tiro à ricochet e va a ferire a manca; e allora a sua insaputa, viene spesso a produrre risultati non preveduti, non prevedibli.

Se ciò avviene in tutte le imposte, in modo particolare succede nell'imposta dei fabbricati, la quale, per confessione di tutti i finanzieri degni di questo nome, presenta sotto il rapporto dell'incidenza alcune delle più complesse, delle più sottili ripercussioni possibili di tributo.

Le agglomerazioni urbane obbediscono nella loro espansione a certe leggi che oggi, sotto l'occhio vigile della statistica, non sono più un mistero per nessuno.

Due cause sono principalmente efficienti nel determinare l'atteggiarsi, il ricomporsi delle agglomerazioni demografiche, sopratutto nelle grandi città.

L'una abbraccia tutte le cause fisiche, naturali, topografiche, dalle quali risulta la salubrità e l'amenità dei luoghi, le forze che attraggono di preferenza verso certe parti segnalate, non solo del territorio generale dello Stato, ma in una medesima città, verso certe

sue speciali porzioni, le classi della popolazione alle quali questo movimento è possibile. È stata fatta l'osservazione assai curiosa che quasi tutte le grandi metropoli dell'Europa, sopratutto dell'Europa occidentale, tendono ad ampliarsi verso il ponente; e si è voluto ricercare la cagione di questo fenomeno nella molesta azione dei venti di est, contro i quali i cittadini di Parigi, di Londra, di Vienna, di Berlino cercano difendersi, portando le loro abitazioni piuttosto verso occidente, per interporre il diaframma della città antica tra la città nuova e il soffio insalubre della steppa.

Io non ricercherò quanto di vero vi sia in questa od in altre simili induzioni; ma è certo che una prima categoria di cagioni impera sopra la distribuzione delle popolazioni urbane, ragioni di salubrità, di ubiquazione fisica, territoriale, topografica.

Ma poi vi è una seconda e ben più importante classe di cause influenti sull'atteggiarsi delle popolazioni urbane. Sono le cause economiche e civili. Laddove si formano i maggiori centri, i gangli nervosi della attività commerciale, industriale, ivi le popolazioni si affollano, si addensano; e notate, o signori, come queste due categorie di cause, le une fisiche, le altre economiche, qualche volta si assommino, tale altra invece reciprocamente si elidano. Per esempio, la salubrità è spesso in ragione inversa dell'attività economica; poichè, laddove l'attività economica attrae il maggior numero di abitanti, per ciò solo vien meno la parte lasciata a ciascuno nel godimento dell'aria, dell'acqua, della luce.

Orbene, vediamo un poco come si comporti una legge d'imposta sopra i redditi della proprietà edilizia, di rimpetto a questo vario e così complesso intrecciarsi di cause, che influiscono sui movimenti e sugli agglomeramenti delle popolazioni.

Possono distinguersi due grandi categorie di città. Nell'una vi è progresso, vi è incremento di ricchezza: le popolazioni ivi si aumentano, crescono gli affari, la vita economica si sviluppa, si espande. Nell'altra si contrae, la popolazione va scemando, o per lo meno non cresce; gli affari, i commerci languiscono, le industrie non progrediscono.

Fortunatamente in Italia questa seconda classe di luoghi non è molto numerosa; ma pur c'è. Noi

tutti conosciamo città illustri e gloriose di uno splendido passato, ma oggi decadenti, città popolose un tempo e fiorenti, nelle cui strade deserte ora cresce l'erba.

Ora ecco che cosa avviene di una legge di imposta sopra i valori edilizi nell'uno e nell'altro dei due tipi di agglomerazioni urbane.

Nei centri della prima specie, dove la popolazione aumenta, dove è attiva la ricerca di abitazioni, il proprietario ha facile la via a rivalersi dell'imposta: ed i fitti in queste città rappresentano la risultante e dell'annualità di ammortimento del capitale impiegato alla costruzione delle proprietà edilizie, e del valore dell'area ossia di ciò che gli economisti chiamano la rendita edilizia, e del premio di assicurazione contro i sinistri eventuali e contro il logoramento abituale della proprietà; e finalmente, oltre a tutti questi elementi, i fitti delle case rappresentano l'azione di una ricerca che tende ad essere sempre più energica della offerta delle abitazioni. Ivi il proprietario si scarica sull'inquilino del tributo che ha anticipato; ed una imposta che voleva essere diretta sulla proprietà, si trasforma in un balzello indiretto sopra i consumi.

Ben al contrario accade nei paesi di seconda categoria. Ivi, siccome la ricerca dei luoghi di abitazione languisce, siccome la popolazione non si affolla a disputarsi una stanza, ivi la imposta cade con tutto il suo peso sul proprietario; talmente che si ha questo risultato ingiusto, benchè naturale e necessario, che, cioè, nei paesi dove la proprietà stabile versa nelle più disagiate condizioni, il tributo viene a rendere queste vieppiù stentate ancora, mentre in quei luoghi dove è più fortunato l'impiego edilizio dei capitali, il possessore di questi capitali fa pesare l'imposta sovra una tutt' altra classe di quelta che il legislatore aveva voluto colpire.

E quali sono le classi sulle quali va a rovesciarsi realmente il balzello? Appartengono esse forse a quei ceti fortunati, i quali possono a volta loro, rivalersi sovr'altri dell'anticipazione fatta all'erario? Mai no, signori, sono principalmente le classi meno agiate quelle sulle quali si aggrava la mano del fisco.

In questo tempo in cui tanto si ostenta di cure e di sollecitudini per le masse popolari, e si elaborano le così dette legislazioni sociali,

noi della vecchia scuola liberista, noi peccatori impenitenti, noi dottrinari dell'ortodossia economica pensiamo che non negli artificiosi ingerimenti dello Stato, non nei complicati meccanismi delle dogane protettrici, ma si nello alleviamento dei pesi e dei sacrifici imposti dalle leggi fiscali è da ricercarsi il modo di lenire le sofferenze delle classi più numerose.

I mezzi veramente efficaci, diretti, immediati e semplicissimi per proteggere e tutelare queste classi, sono precisamente i mezzi dei quali si fa il meno uso e dei quali più spesso ci dimentichiamo.

Uno di questi mezzi sarebbe di render loro possibilmente la vita a buon mercato, di sostituire per dirla, con Federico Bastiat, la luce del sole a quella delle candele, di far sì che il bisogno più grande e più urgente, dopo quello del vitto, che è il bisogno dell'abitazione, fosse agevolmente appagato.

Ora come lo facciamo noi questo, o signori? Coll'aggravare quell'elemento che di tutti è il più poderoso a costituire l'alzamento dei valori locativi, cioè l'imposta. E fra le classi le quali soffrono di più, oltre a quella più numerosa della classe infima, ve n'è una, o signori, che ha una particolare importanza, date le condizioni sociali e politiche del mondo moderno, e questa è la classe troppo numerosa dei funzionari; i quali paventano di esser traslocati, non dirò alla capitale, dove tutti sanno a quali enormezze sia salito oramai il valore dei fitti, ma anche in un centro mediocremente importante, perchè sanno che colà questo elemento importantissimo delle spese famigliari si accresce, si aumenta a dismisura, e davvero che questi non hanno il mezzo di ripagarsi dell'imposta pagata, perchè il servizio che essi rendono alla società non è di quelli che dànno modo di rientrare nelle anticipazioni fatte al

Da tutto ciò io concludo che, se ogni aumento nell'imposta dei fabbricati è grave, diventa gravissimo se lo si considera per rapporto ai fenomeni d'incidenza; dei quali, o signori, perchè io rispetto troppo il valore del vostro tempo e non voglio abusare della vostra pazienza, non ho fatto che un accenno molto rapido ed incompleto, mentre molto di più vi sarebbe da dire a questo proposito.

Fa dunque seriamente pensare l'annunzio che

ci viene dato che da questa revisione dell'imposta sui fabbricati l'onor. ministro delle finanze intende di ricavare in tempo assai breve altri otto milioni.

Otto milioni, che diventeranno forse sedici coi centesimi addizionali, e che dovranno essere smunti qui dalla possidenza già estremamente gravata, là dalle classi non abbienti delle quali il fisco rende già tanto disagiata la vita.

A questi più generali effetti della imposta conviene aggiungere quelli più speciali ch'essa tende a produrre sulla economia industriale.

Il nostro fabbricante sul mercato delle concorrenze mondiali si presenta in una condizione d'inferiorità creatagli dalle pastoie e dalle esigenze del nostro sistema fiscale.

Che cosa direste, o signori, di un torneo nel quale contro uomini armati e muniti di ambo le braccia, si facesse discendere un infelice inerme e con un braccio solo? È un poco il caso del produttore italiano, il quale scende sul campo delle concorrenze mondiali gravato di un pondo di imposte notoriamente, per confessione universale, più grave di quello a cui soggiacciono, relativamente alle condizioni del paese, gli altri produttori concorrenti.

Ora, di fronte a questa condizione di cose, a me nasce un dubbio che sottopongo all'onor. ministro delle finanze, la cui ben conosciuta competenza in questa materia mi assicura che se erro sarò molto facilmente persuaso e corretto. Io vedo nell'art. 7 della legge un nuovo pericolo per le industrie nazionali; uno di quei pericoli ai quali il mio amico Alessandro Rossi, che mi duole di non veder qui, cerca di rimediare colla sua panacea dei dazi protettori, ricorrendo ad alcuni di quei tanti eufemismi ai quali accennava l'altro giorno il senatore Ferraris. Dei motori, di cui può disporre l'industria ilaliana, una categoria certamente finora, nello stato presente della nostra tecnologia, la meno utilizzata è quella dei motori idraulici.

Noi difficilmente potremo lottare coi grandi produttori di carbone; ma alla forza motrice a vapore l'Italia si avvia oggi a sostituire largamente l'uso dei motori ad acqua; dei quali la costituzione topografica e geognostica del paese le assicura una grande e finora non abbastanza utilizzata ricchezza.

Ora se nella valutazione dei reddito degli opi-

fici per la determinazione del valore imponibile si dovesse tener conto dei meccanismi ed apparecchi che servono a portare la forza motrice, non s'incorrerebbe forse il pericolo di opporre un nuovo ostacolo a questa benaugurata tendenza della tecnologia e dell'industria italiana verso l'utilizzazione delle nostre forze idrauliche?

Tale è il dubbio che io prego l'onor. signor ministro delle finanze di voler risolvere.

Un ultimo ordine di considerazioni, ed ho presto finito.

Si riferisce, come io dicevo da principio. al metodo seguito nell'applicazione dell'imposta. Qui l'onor. Majorana, con la competenza che lo distingue, in un lavoro che non esito a dichiarare eccellente, ha accennato molto saviamente al metodo che egli desidera di vedere applicato, al metodo cioè catastale.

Oh non vi è davvero ragione, ed in questo io abbondo nel senso dell'onorevole relatore, non vi è ragione perchè alla proprietà edilizia non si abbia ad applicare lo stesso criterio, lo stesso metodo che si è trovato buono per la proprietà terriera.

Nè vale il dire che qui c'è maggiore mutabilità di valore. L'onor. Majorana ha dimostrato che la mutabilità è essenziale a tutti i valori, e che non è certo minore nei valori delle derrate, delle biade, dei prodotti del suolo, i quali, determinano poi il valore redditizio dei fondi rustici, di quel che sia nel valore locativo delle proprietà edilizie.

E quale è il metodo che si è preferito dal signor ministro e che si preferisce applicare nella imposta sui fabbricati?

È il metodo delle denuncie, il metodo a cui si è pur voluto e saviamente voluto rinunciare nella tassazione dell'imposta fondiaria.

Ora questo metodo è estremamente fallace e rischia di condurre a risultati immensamente pericolosi.

Oggi, noi lo dicevamo poc'anzi, l'Italia si va trasformando. In mezzo a questa trasformazione delle proprietà edilizie basta che avvenga un incremento o un decremento in una qualunque delle parti delle vita economica italiana, perchè tosto si ripercuota immediatamente sulle condizioni della proprietà edilizia. E la determinazione del valore imponibile attinta al sistema delle denuncie e degli accertamenti attuali rischia di condurre a conseguenze estremamente fallacia.

legislatura xvi — 2° sessione 1887-88 — discussioni — tornata del 23 marzo 1888

Fatti essenzialmente accidentali e temporanei diventano la base sulla quale si pretende assettare l'imposta.

Un esempio, signori.

Noi abbiamo assistito, or sono pochi anni, alla grossa crisi della marineria; abbiamo visto alla vela sostituito il vapore, al legno il ferro e poi l'acciaio. Tutta un'industria in decadenza!

Quali furono le conseguenze che la crisi della marineria mercantile ha avuto sulla proprietà edilizia di una grande parte di questo paese essenzialmente marittimo? Un decadimento dei valori edilizi in una grandissima parte del litorale italiano.

Applicate il metodo delle denunzie, fate venire l'agente fiscale in un momento in cui una delle grandi industrie va decadendo, egli vi valuterà le proprietà fabbricate a seconda dei momenti in cui si farà l'operazione.

Ma se domani sorgono dei cantieri, i quali fabbrichino bastimenti a vapore, e che il mare italiano sia navigato da grossi piroscafi, voi vedrete immediatamente le proprietà edilizie di quel litorale, che pur dianzi era decadente, risorgere.

Se voi vi sarete appigliati al metodo delle denunzie, voi indubitabilmente avrete tassato poco nel primo caso, troppo nel secondo.

In Prussia si è risoluto il problema col metodo delle revisioni a tempo determinato ed abbastanza lungo. La revisione si fa in Prussia ogni 15 anni, ed io credo che quando si prenda un periodo abbastanza lungo, i pericoli che sono insiti al metodo delle denunzie si facciano notevolmente minori. Ma questi pericoli sussistono e sono assai gravi quando, come presso di noi, le revisioni si facciano a troppo breve intervallo ed in momenti di trasformazione, nei quali ne è, come ho provato, molto discutibile la opportunità.

Ma io vengo immediatamente alle mie conclusioni.

Io rispetto troppo i bisogni della finanza italiana, troppo sono convinto della incompetenza di chiunque non sia alla testa delle cose, per giudicare fino a che limite siano giuste le esigenze della finanza; io sono troppo ossequente alle necessità, alle urgenze del Governo, per credermi autorizzato a venir qui (dato che lo si potesse fare in quest'aula) a proporre delle riduzioni alle domande che volge al contribuente l'onor. signor ministro, sopratutto quando alla testa del Ministero delle finanze vi è un uomo della cui grandissima autorità tutto il paese è, al pari di me, profondamente persuaso.

Io non nego quindi il mio voto alla proposta di legge. Mi limito a sottoporre al signor ministro delle finanze una calda, una fervida preghiera, dettata dalle considerazioni e dai dubbi che sono venuto esponendo al Senato.

I suoi agenti fra poco saranno chiamati ad applicare questa revisione, conseguenza della quale sarà senza alcun fallo un aggravamento dell'imposta già tanto pesante nel suo assetto, già tanto sperequata nelle sue incidenze.

Or bene, io lo supplico a far sì che gli agenti fiscali procedano, in questa operazione, con somma cautela, con equità, con mitezza, con profondo rispetto delle condizioni delicatissime nelle quali la proprietà edilizia si trova.

Non tutto si può sperare, non tutto si dee temere dalle leggi. Non meno della loro intrinseca bontà importa il modo col quale vengono applicate, lo spirito che anima e guida gl'impiegati chiamati ad attuare le leggi, a far funzionare le istituzioni.

Ora, se ad un sistema finanziario già eccessivamente severo e pesante si aggiunga il draconiano modo di applicarlo, i danni e le conseguenze disastrose si fanno immediatamente più gravi.

È questa minaccia dalla quale io vorrei salvare il povero contribuente italiano; sono queste le considerazioni che sottopongo al Senato; questa è la preghiera che io volgo all'onorevole signor ministro delle finanze.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, ministro delle finanze. L'imposta sui fabbricati può certamente dare occasione ad importanti dissertazioni di economia politica e finanziaria, ed infatti una dotta relazione è stata scritta dal senatore Majorana-Calatabiano, ed un dotto discorso abbiamo testè udito, ed ammirato, del senatore Boccardo.

Mi permetterà il Senato di non cedere alla tentazione di entrare anche io nel campo puramente teorico e dottrinario sopra questa materia, poichè non mi parrebbe davvero opportuno.

Il pregetto di legge che è sottoposto alle deliberazioni del Senato è molto semplice e modesto.

Non si tratta d'innovare menomamente alla nostra legge vigente intorno alla imposta dei fabbricati, ma si tratta soltanto di fare una revisione generale dell'entrata imponibile, che se non dalla lettera è voluta dallo spirito della legge del 1865 e dalla più elementare giustizia.

Si tratta insomma di eseguire rettamente e con giustizia la legge attuale, e non di modificarla.

Quindi è che tutte le osservazioni, e della Commissione permanente di finanze e dell'ono-revole Boccardo, troverebbero sede e luogo opportuno in un progetto di legge di riordinamento dell'imposta sui fabbricati, ma non possono certamente trovar luogo e sede opportuna in occasione di questo progetto di legge.

Il senatore Boccardo ha parlato della intensità, ossia della gravezza dell'imposta, della sua incidenza e del modo dell'applicazione.

Convengo pienamente con lui che l'aliquota dell'imposta de' fabbricati presso di noi è più alta che in altri paesi; ed è sostanzialmente assai grave. Ma è forse men grave l'aliquota dell'imposta sui terreni? E quando si facesse un paragone tra l'uno e l'altro di questi due grandi rami delle imposte dirette, sarebbe facile osservare che, mentre l'imposta sui terreni cade con peso grave, quasi incomportabile sulla rendita, massime in questo periodo di crisi agraria che travaglia ora il nostro paese, e quando la concorrenza estera produce una discesa enorme e continua dei prezzi, dall'altra parte l'aliquota medesima dell'imposta sui fabbricati colpisce una rendita che non è soggetta a diminuzione per concorrenza estera di nessuna natura; perchè la concorrenza estera è possibile a danno dell'agricoltura, ma non dei fabbricati.

Sarebbe anche facile osservare che, mentre nelle condizioni attuali dell'agricoltura italiana, il capitale difficilmente trova il suo tornaconto in rinvestimenti stabili a miglioramento delle terre, al contrario il capitale è allettato a buoni investimenti nel rinnovamento edilizio delle nostre città.

Non vi ha poi dubbio che l'incidenza della imposta cade sub proprietario nei luoghi dove la offerta dell'abitazione supera la richiesta, e al contrario, dove vi è agglomerazione di popolazione, e la richiesta supera l'offerta, l'imposta ricade a carico dell'affittuario. Ma è più
facile che l'incidenza dell'imposta cada sul proprietario dei terreni che sul proprietario della
casa, appunto perchè il proprietario dei terreni
è più soggetto ad una diminuzione di prezzi,
per più estesa concorrenza del di fuori, per la
quale la offerta dei prodotti del suolo risulti
spesso di gran lunga superiore alla richiesta.

Sicchè, anche sotto questo punto di vista il lamentare la gravezza dell'imposta sui fabbricati è giusto in se medesimo; nou è però giusto se consideriamo questa imposta in relazione a quella sui terreni ed in relazione, potrei anche aggiungere, a tutto il sistema tributario del nostro paese.

Ad logni modo tutto ciò è estraneo, come dissi in principio, all'argomento attuale.

Ora non si tratta di abbassare o di accrescere l'aliquota dell'imposta sui fabbricati, ma soltanto di eseguire la legge attuale, perequando l'imposta mediante una nuova revisione generale della rendita.

Più gravi sarebbero, a giudizio mio, le osservazioni relative al modo di applicazione dell'imposta sui fabbricati.

Molto vi è a dire se convenga il sistema catastale o quello dell'accertamento per denunzie, e se la variabilità della rendita del fabbricato sia così grande da richiedere un sistema di accertamento diverso da quello della rendita sui terreni:

Si può anche disputare circa le esenzioni del l'imposta, circa altre modalità nella sua applicazione, circa l'aliquota da detrarre per speso di manutenzione, circa la convenienza di stabilire un minimum di affitti non imponibili, per corrispondere a quegli obbiettivi di giustizia sociale a cui accennava testè l'onor. Boccardo. Ed anche qui ripeto che tutto questo dovra esaminarsi allorchè si tratterà della riforma della legge organica sui fabbricati, ma non è ora il momento opportuno di parlarne.

E dopo ciò rispondo brevemente agli appunti più speciali che l'onor. Boccardo ha fatto in ordine al progetto attuale.

Eghicha manifestato un certo salutare sparvento, dacchè, pare a lui, che il ministro attenda un aumento di rendita di 8 milioni da questa legge.

legislatura xvi — 2ª sessione 1887-88 — discussioni — tornata del 23 marzo 1888

Ora io dichiaro francamente al Senato che da questa legge spero, ma non attendo a priori, e per principale mio scopo, nè aumento, nè diminuzione d'imposta, attendo solo la giustizia e la perequazione.

Si può prevedere che vi sia un aumento di reddito, ma nessuno ne ha la certezza.

È certo anzi che in alcune provincie avremo perdita, in altre aumento: nel complesso avremo sempre l'imposta più perequata.

L'onor. Boccardo mi ha chiesto poi uno schiarimento relativo all'art. 7 concernente gli opifici.

Innanzi tutto è da considerare che l'art. 7 del progetto di legge, che è la sola innovazione forse che si arrechi alla legge fondamentale del 1865, è un miglioramento a favore appunto delle industrie.

Mentre la legge del 1865 dichiara all'art. 5 che sono considerati come opifici tutte le costruzioni, specialmente destinate all'industria e munite di meccanismi e apparecchi fissi, invece il nostro art. 7 restringe di gran lunga il campo dell'applicazione della legge, eccettua dall'imposta dei fabbricati i meccanismi fissi, in genere, tra cui sono anche i telai meccanici, e limita l'applicazione dell'imposta ai soli apparecchi fissi immurati, trasmissori della forza motrice, i quali non possono scindersi dall'edifizio senza danneggiarlo.

È questa una definizione molto larga e favorevole alle industrie, che fu già data da tempo dall'Amministrazione e confermata dalla Corte di cassazione di Roma.

Ma, visono compresi anche i motori idraulici? Io credo fermamente di sì; la legge non fa distinzioni. Nè la legge del 1865, nè il progetto attuale distingue il motore a vapore dal motore idraulico, quando e l'uno e l'altro siano connessi inscindibilmente coll'opificio, e non possano essere considerati isolatamente di per sè come enti imponibili agli effetti della tassa.

Il danno che temeva l'onor, senatore Boccardo di un nuovo aggravio certamente non vi è.

Del resto, io debbo ringraziare l'onor. Boccardo di due cose: e delle gentili parole che ha rivolte alla mia persona; e, in secondo luogo, della buona disposizione in cui è di votare la legge, viste le necessità dell'erario. Perocchè se egli è probabile che dall'applicazione di questa legge qualche ristoro venga all'erario na-

zionale, ed egli e tutto il Senato ed il paese dovranno esserne soddisfatti.

In ultimo egli mi ha fatto una raccomandazione che, cioè, gli agenti dell'Amministrazione procedano con equità e con temperanza. Io accetto tanto più volontieri questa sua raccomandazione in quanto che essa è pienamente conforme agli intendimenti miei.

Gli agenti dell'Amministrazione hanno istruzione appunto di procedere con equità e con temperanza. Questa equità e questa temperanza non è antifiscale, ma è favorevole al fisco, poichè quanto più equamente le imposte si accertano, tanto più facilmente sono tollerate dall'opinione generale e più facilmente si riscuotono; ed io stimo che il procedere a quel modo non solamente è un dovere, ma è una utilità finanziaria; potendosi dire anche in questo caso, che niente è utile se non è giusto.

La temperanza e la moderazione sarà raccomandata, anche perchè, come ho già detto, non è questa una legge essenzialmente fiscale, ma una legge di perequazione e di giustizia, ed io preferisco sempre la giustizia al fisco.

Dopo aver risposto queste poche parole all'onor. senatore Boccardo, mi corre il debito di dare qualche chiarimento in ordine ad alcune domande o raccomandazioni che sono espresse nella relazione della Commissione permanente di finanza.

Queste sono:

Primo: « Disciplinare la materia dei centesimi addizionali delle provincie e dei comuni, per guisa da evitare l'eccessivo aggravio sul reddito dei fabbricati, molto più nella prospettiva del prossimo loro accertamento, e, in particolare, rispetto alle località dove è più elevata l'aliquota dei centesimi ».

Il desiderio della Commissione è questo: che non s'impongano centesimi addizionali su quelle maggiori rendite imponibili che risulteranno dalla revisione generale della rendita dei fabbricati.

Ora, il voto espresso dalla Commissione permanento di finanza è conforme, se non erro, ad un voto espresso anche da una Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

To credo che il Governo verrà non difficilmente nell'opinione di dare istruzioni alle autorità preposte alle amministrazioni locali af-

finchè la facoltà di sovrimporre non si estenda alla rendita maggiore che risulterà dalla revisione generale. Anzi, poichè è ancora sub judice la questione se la facoltà di sovrimporre si possa estendere a misura che si estende la materia imponibile per nuovi fabbricati, oppure debba restare consolidata la somma effettiva che ora si riscuote, e non la percentuale, torna inutile anche il voto di cui ora si parla, qualora si decida pel consolidamento della somma attuale; ma nel caso la questione fosse risoluta nel senso di consolidare soltanto il rapporto percentuale, io credo che si possa stabilire che la materia imponibile aumentata non dia luogo ad aumento di sovrimposta, perchè non si tratta di nuova materia imponibile creata, ma di maggiori redditi accertati sulla materia imponibile esistente.

La seconda raccomandazione è questa:

« Restituire all'imposta sui fabbricati l'indole sua di tassa diretta sulla rendita, provvedendo a che, dal riguardo dell'aliquota e dei decimi erariali, oltrechè da quello dei centesimi addizionali, essa segua la sorte dell'imposta sui terreni, quale è determinata nella legge del 1° marzo 1886 ».

Anche questo desiderio a me pare giusto secondo le nostre leggi attuali.

Procedono di pari passo l'imposta sui terreni e sui fabbricati, e non mi pare veramente possibile diminuire l'aliquota dell'imposta sui terreni sino al 7 per cento, per effetto della nuova catastazione ordinata colla legge 1° marzo 1886 senza che si provveda ad un tempo anche per i fabbricati. Mi pare molto difficile che possa mantenersi l'aliquota sui fabbricati al saggio attuale quando l'aliquota dei terreni venisse ridotta al 7 per cento.

In terzo luogo, dice la Commissione permanente di finanza che bisognerebbe « assestare l'imposta sui redditi dei fabbricati per guisa da eliminare le immanchevoli sperequazioni dovute alla sottrazioni del quarto del prodotto lordo degli edifici, e del terzo degli opifici, applicata uniformemente, senza tener conto delle diverse condizioni dei fabbricati, dei luoghi, dei rischi. Ed in pari tempo provvedere alla determinazione di metodi di accertamento, i quali valgano a meglio determinare la somma del reddito nei suoi rapporti all'avvenire, pel quale l'imposta deve avere effetto ».

Ora questo voto non può riferirsi che ad una riforma della legge attuale dei fabbricati. E veramente la questione è assai grave.

È indubitato che la detrazione di una somma fissa del quarto pei fabbricati urbani, e di un terzo per gli opifici produce per se medesima una sperequazione, poichè le spese di manutenzione variano da luogo a luogo secondo le qualità delle costruzioni, e secondo l'età e l'uso degli edifici, ma dall'altra parte sostituire ad un criterio fisso stabilito dalla legge il criterio discretivo degli agenti delle imposte e delle Commissioni può essere un inconveniente forse peggiore.

Ad ogni modo questa è questione che sarà esaminata allorquando verrà in esame innanzi al Parlamento un progetto di riforma dell'imposta sui fabbricati.

Finalmente la Commissione permanente di finanza raccomanda di stralciare dall'estimo dei fabbricati gli opifici, e di sottoporli unicamente all'imposta di ricchezza mobile quante volte ciò possa farsi senza detrimento delle finanze locali, ed io sarei in ciò d'accordo se questo detrimento non ci fosse e si trovasse modo di risarcire altrimenti le finanze dei comuni e delle provincie.

Ma anche di ciò si potrà parlare quando si tratterà della riforma sulla legge dei fabbricati.

La Commissione permanente di finanza ha poi fatto altre due raccomandazioni, la prima che: « Nel determinare il reddito imponibile, non deve ritenersi di ostacolo la scrittura di affitto corrente, quando il reddito in essa riferito sia dovuto a cause transitorie, ossia non continuative ».

Io posso assicurare il Senato che terrò conto di questa raccomandazione ragionevole e darò istruzioni analoghe.

La seconda raccomandazione è che: « I due membri effettivi ed il supplente, dei quali si devono aumentare le Commissioni di prima istanza, sieno nominati dalle rispettive Amministrazioni comunali; e, a formare la maggioranza per la validità dei deliberati di quelle Commissioni, si tenga conto dei due membri effettivi aggiunti ».

A me ciò pare tanto naturale e tanto ovvio che non sento neanche il bisogno di dichiarare che accetto tale raccomandazione.

È evidente che i due membri aggiunti deb-

bono essere elettivi perchè tutte le Commissioni locali sono elettive, ed è pur chiaro che aumentato il numero dei commissari si sposta la maggioranza che deve comporsi di un numero maggiore in proporzione del numero totale dei commissari.

Sicchè in conclusione io accetto colle dichiarazioni e riserve che ho fatto le quattro prime raccomandazioni dell'Ufficio centrale e non ho difficoltà di accettare i due voti espressi a pagina 22 della relazione.

Non mi resta quindi che pregare il Senato di voler dare favorevole suffragio a questo disegno di legge, il quale, non solo non pregiudica nessuna riforma futura della legge sui fabbricati, ma anzi ne apparecchia la via, poichè dall'accertamento che noi faremo potremo trarre nuovi lumi e maggiore esperienza.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Benchè non abbiamo ancora udito l'onor. relatore della Commissione di finanze, pure non vi è, a mio credere, nessuno tra noi che non abbia convenientemente letta ed apprezzata la grave e severa parola colla quale egli ha significato i suoi pensieri, che sebbene sembrino personali, sono conformi ai voti della intiera Commissione.

Noi abbiamo sentito la fluida e sempre persuasiva parola di un oratore che nelle materie economiche e finanziarie ha un' innegabile competenza ed autorità; testè vi si aggiunse la sempre seducente parola del ministro delle finanze.

Eppure io mi attento di sottoporre alcune brevissime considerazioni, le quali si riattaccano a quelle che mi sono fatto lecito di presentarvi allorquando si trattava della legge di assestamento del bilancio 1887-88.

Comincio dal notare che la Commissione permanente di finanza, nella relazione che faceva precedere per presentarvi quel progetto di legge con una serie di considerazioni, che sebbene non così severe, erano tuttavia gravi e ponderate, vi aveva rappresentato quale era la china sopra la quale pendeva tutto il nostro sistema finanziario e tributario.

Attualmente noi abbiamo una relazione la quale, come ho già avvertito, insiste più severamente ancora con osservazioni, le quali

tendono a dimostrarvi quali siano gli inconvenienti, come delle leggi antiche che non mantennero le loro promesse, come, ed ancor più di quella che ora è sottoposta alle vostre deliberazioni.

Ma io mi ricordo, e forse voi pure vi ricorderete, ed in ogni caso io rammento come, la Commissione permanente di finanza, sebbene riguardo alla legge di assestamento non procedesse ad alcuna conclusione, che venisse a modificare il progetto ministeriale, spiegava tuttavia i pericoli a cui si andava incontro col sistema che si trattava di confermare coll'adozione della legge, e dichiarava che, per avviso almeno della maggioranza, si dovesse in definitiva ovviare con un'imposta a larga base; inoltre con parole abbastanza serie vi accennava i pericoli del procedere con ripieghi parziali a ritocchi delle imposte non che delle continue mutazioni a quelle che sarebbero restate.

Ma l'onor. ministro fin d'allora, rispondendo a quelle poche parole che io aveva creduto di esporre al Senato, ha enunciato una opinione assolutamente diversa, quella cioè che fosse molto meglio di procedere con ritocchi alle tasse esistenti, anzichè proporne una nuova e grave.

Il progetto di legge attuale è uno di quei ritocchi a cui accennava l'onor. ministro.

Anzi, nel rispondere all'onor. Boccardo, egli ebbe a dichiararvi ripetutamente che con questo progetto di legge nulla si pregiudica, si lasciano le cose precisamente come stanno.

E quando si occupava di rispondere ai vari eccitamenti della Commissione permanente di finanza, ci rimandava alla legge futura con cui si sistemerebbe la imposta sui fabbricati.

Ora, quando pure mi sentissi disposto quanto possa essere il Senato a deferire alle dichiarazioni ed alle promesse dell'onor. ministro, pur tuttavia mi permetta che io mi trovi un po'restio nel consentire alla sua dichiarazione che questa non sia una di quelle leggi con cui cerca d'impinguare o come si diceva di rinforzare il bilancio dello Stato.

E mi sembrerebbe tanto più di essere in diritto di venire a questa conclusione, perchè altrimenti non saprei spiegarmi come in queste angustie, in queste difficoltà, egli avrebbe proposta una disposizione di legge, con cui si arreca una tale e tanta perturbazione nelle migliaia di piccoli proprietari, e che comunque legislatura xvi — 2° sessione 1887-88 — discussioni — tornata del 23 marzo 1888

viene ad essere per tutti una operazione molto difficile, molto complicata e che si estende a tutto il Regno.

Credo invece di rendere omaggio alla sagacia, alla prudenza, alla saviezza dell'onorevole signor ministro, ritenendo che veramente questa non sia per riescire e non riesca in effetto una legge così innocente, così innocua, così opportuna, come egli vorrebbe far credere.

Stabilito questo primo punto, io mi rivolgerei con animo fidente alla Commissione permanente di finanza per pregarla, affinchè, svolgendo le dichiarazioni ed osservazioni contenute nella sua relazione, voglia insistere perchè meno innocue, meno dannose, riescano nelle loro inevitabili conseguenze, di perturbazioni, e di aggravii, quelle operazioni che, sotto il modesto titolo di revisione generale dell'imposta dei fabbricati, vengono oggi presentate.

Ma, e qui mi domando di nuovo, forsechè ci dovremmo arrestare di fronte all'art. 10 dello Statuto?

Io ebbi già occasione di ricordarlo, ed il ricordo rimase senza effetto, certo, per la poca autorità di chi lo faceva, allorquando si parlò della legge di assestamento.

L'art. 10 dello Statuto per nulla c'impedisce d'introdurre nelle leggi quando anche siano d'imposta, e qui si tratta precisamente di questa materia, d'introdurre in una legge sebbene d'imposta, presentata in precedenza alla Camera elettiva, quelle modificazioni che a noi sembrassero utili e convenienti.

Checchè ne sia, è egli vero che questa legge non arrecherà un nuovo aggravio?

L'onor. ministro con quella avvedutezza e con quella sagacia e con quella sincerità che lo onora, dopo aver detto che era ancora incerto, se potrà risultarne un qualche aumento nella rendita erariale, pur tuttavia finì per dire essere più probabile che ne risulti un aumento anzichè una diminuzione; e cercò in certo modo di colorire il fatto, mi permetta l'onor. ministro questa parola, dicendo che se in talune provincie del Regno avrebbe potuto venirne aggravio, in altre ne sarebbero venute diminuzioni, e che, sotto questo rispetto, la legge fosse una legge di giustizia, una legge di perequazione.

Io ritengo però che sia non probabile, ma certo, che un aumento vi sarà. E parlo per quei proprietari i quali si troveranno colpiti dall'aumento; essendo assai incerto, se e come ne possa per alcuni risultare una diminuzione.

Ora, se è vero ciò che ha dimostrato l'onorevole relatore, ciò che è accordato dalla legge del 1865, ciò che è dimostrato anche dalle dichiarazioni ministeriali successivamente emesse nel modo più solenne ed energico, doversi cioè procedere ad un catasto stabile anche pei fabbricati, per quale ragione questo o precetto o giusto effetto della legge è rimasto ancora ineseguito? Ciò non fu chiaramente dimostrato, di guisa che resta per ora, e chi sa fino a quando, insoddisfatto il voto di vedere adempiuta questa prescrizione della legge.

Ma qui io mi accorgo di entrare in quelle stesse questioni, che nella relazione della Commissione permanente di finanze sono formulate a pag. 22, e sulle quali essa avrebbe dovuto richiedere impegni formali, e si limita invece ad invocare spiegazioni dall'onor. ministro.

Alla prima di queste questioni, relativa all'aumento che si verificherà, per l'applicazione di questa legge, dei centesimi addizionali in ragione dell'aumento dell'imposta principale, l'onor. ministro ha risposto, facendo una dichiarazione, che forse avrà il suo vero e reale fondamento, ma che, per quanto poco siasi edotti in questa materia, non sembra poter soddisfare nè la Commissione di finanza, nè il Senato. Infatti egli ha detto che darebbe le opportune istruzioni; ma, se non erro, e i comuni e le provincie hanno un diritto dalla legge, ed anzi dirò qualche cosa di più, un obbligo, se vogliono sovraimporre, di colpire in modo indistinto tutto il principale, senza che possano dire: fino al punto tale i fabbricati contribuiranno nei centesimi addizionali o non contribuiranno o contribuiranno meno.

Ed in mancanza di catasto stabile, non sarebbe nemmeno possibile in pratica il determinare se l'aumento sia dovuto al miglioramento del fabbricato oppure alla semplice revisione dell'antico. Quindi io non mi appagherei, se fossi al posto della Commissione permanente di finanza, delle dichiarazioni a questo riguardo emesse dall'onor. ministro; imperocchè egli si restrinse, a nuovamente dichiarare che questa non è una legge in cui si tratti di riformare l'imposta sui fabbricati; e questo si ametta; ma poichè si vorrebbe proporre una nuova revisione dei fabbricati, e si vede l'in-

conveniente a cui si andrebbe incontro, per quale ragione il legislatore non deve cercare di provvedere in modo conveniente, adeguato? Aggiungo: forsechè non si tocca alle basi della legge coll'articolo relativo agli opifici?

Queste sono le interrogazioni che ho fatte a me stesso, ed alle quali non risponde, per quanto mi pare, la dichiarazione dell'onor. ministro.

La Commissione permanente di finanza, prendendo argomento dalla legge del 1º marzo 1886 e lamentando la gravezza dell'aliquota (del che così eloquente dimostrazione vi diede in questa medesima seduta l'onor. nostro collega Boccardo), di fronte a questa gravezza di aliquota avrebbe indicato come un'eguaglianza di trattamento dovesse serbarsi o stabilirsi tra i proprietari di terreni ed i proprietari di fabbricati.

E l'onor. ministro non poteva, nè potè contrastare, anzi, nelle risposte date all'onor. Boccardo sull'argomento della incidenza, disse, che se i proprietari di fabbricati si troveranno maggiormente aggravati, se ne rivaleranno sopra i consumatori e così sopra gli inquilini, e ciò con maggiore facilità di quella che succeda pei produttori di derrate, cioè pei prodotti di terreni. Il che può essere fino ad un certo segno discutibile; si trova però intanto contrastato dalle dimostrazioni date dalla Commissione permanente di finanza; ed io spero che l'egregio relatore vorrà in questa parte sostenere il suo assunto...

Senatore MAJORANA-SALATABIANO, relatore. Non ne dubiti.

Senatore FERRARIS... e dimostrare all'onorevole ministro delle finanze come vi possano essere e vi siano frequentissimamente dei casi nei quali anche quelli che si presentano quali fortunati proprietari di fabbricati si trovano sottoposti all'impossibilità di rivalersi verso altri consumatori.

Non crediamo spender parole troppo compassionevoli per i fortunati possessori di fabbricati di grandi città e nelle posizioni più favorite, che per la concorrenza degli affittaiuoli pongono i loro proprietari in condizione da potersi rivalere sopra quei concorrenti.

Non dobbiamo però soltanto guardare, sebbene siano i più importanti, ai fabbricati delle grandi città; ma piuttosto a molti altri che si trovano, forse in maggiore quantità, in condizioni assolutamente diverse.

Il legislatore è obbligato a provvedere secondo equità e secondo giustizia, tanto più in materia di imposte. A questo riguardo adunque la cosa, sebbene dipendente da altre circostanze che la Commissione permanente di finanza indicava al n. 2, mi sembra essere degna della maggiore considerazione ed attenzione per parte del Senato.

Non voglio estendermi, anche per altre ragioni speciali, sui numeri 3 e 4 che si trovano nella prima colonna. Richiamerò piuttosto l'attenzione del Senato, giacchè in questa parte basterebbero le istruzioni dell'onorevole ministro, sul n. 1 che sta nella seconda colonna della stessa pagina.

In vero la giustizia assoluta sarebbe che ciascuno pagasse in ragione del valore del proprio stabile, in modo fisso, siccome è portato dalla ragione scientifica e dalla legge.

Ma seppure in materia di fabbricati, dobbiamo prendere la misura empirica, convenzionale, temporanea dello affittamento; in qualunque caso, in cui, tanto pel fitto reale come pel presunto vi fossero dei criteri, i quali si trovassero soggetti più o meno a temporaneità, è certo che l'agente fiscale dovrebbe tenerne conto ed allora soltanto aggravare e fissare la somma imponibile, secondo che risulti più o meno continuativa.

In questo credo che se l'onorevole ministro assume (come ha assunto) l'impegno di dare le opportune istruzioni agli agenti che debbono presiedere a quest'operazione, se ne potrebbe ottenere un vantaggio.

Conchiudo.

Può un senatore proporre emendamenti ad una legge di questa natura? Lo può in diritto, no in fatto, e non solo per ragioni di tempo, ma anche per altre ragioni che pur avrebbero il loro fondamento nella unicità dell'oratore che li proponesse. Ed in ogni modo, è ciò tanto vero, che la stessa Commissione di finanze, comunque così numerosa e composta di persone tanto autorevoli, si arretrò di fronte alle difficoltà che potevano opporsi all'accoglimento, non tanto di una proposta che fosse emendativa del progetto di legge, ma perfino (ne dirò: non osò) non credette di proporre uno di quegli innocui ordini del giorno che si pongono tanto

facilmente in disparte come armi disusate ed inutili.

Dunque io non posso, non debbo, non credo di fare dei voti i quali abbiano l'ombra, l'aspetto di una proposta.

Ci si dice che una legge, come quella che attualmente ci è proposta non porterà alcun pregiudizio, alcuna novità. Ma, o signori, il pregiudizio sta nel proporre una legge fin d'ora, la quale non solo non ripara, ma aggrava, inconvenienti riconosciuti ed ammessi.

Il danno, o meglio la conseguenza dell'adozione di questa legge, sarà di ribadire tutti i gravami, tutti i pesi sotto cui giacciono i fabbricati; sarà di allontanare sempre più e di e rimandare a quell'epoca fortunata in cui si potrà rivedere la legge del 1865, l'esame di tutti i danni che vengono con tanta autorità segnalati.

Non facendo delle proposte, o limitandomi ad un voto che sembra una protesta, credo di adempiere puramente e semplicemente ad un dovere; certo come io sono che, indipendentemente da quella, che ho dovuto ricordare, poca o nessuna autorità dell'oratore, queste querele, queste lagnanze, non di me soltanto, ma dell'alto Consesso a cui mi onoro di appartenere ormai da lungo tempo rimangono come vox clamantis in deserto.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Consento col senatore Ferraris che non si possano accettare le raccomandazioni di cui ai numeri 1 e 2 della relazione della Commissione permanente di finanza, perchè urterebbero colle disposizioni di legge in vigore, e le leggi devono eseguirsi da tutti, anche dai ministri. Occorrerebbe adunque innanzi tutto modificarle con altre apposite leggi, quando ne sia proprio il caso.

Aggiungo che pur troppo i centesimi addizionali a favore dei comuni e delle provincie sono gravosissimi, perchè spesso duplicano e talvolta triplicano l'ammontare del tributo erariale diretto dovuto allo Stato; ma conviene anche osservare che i bisogni dei comuni e delle provincie aumentano ogni giorno, e quindi accrescono le loro spese, onde è che, quanto più aumenta l'ente imponibile, tanto più diminuisce la quota a pagarsi da ciascun contribuente.

Sul merito della legge nulla vorrei dire nè potrei dire dopo la severa critica che ne fa l'onorevole relatore sotto tutti gli aspetti, sul modo di accertare la rendita per mezzo delle denunzie, sistema il più fallace di tutti; sull'incidenza della tassa, che spesso cade sull'inquilino e non sul proprietario del fabbricato, e sulla gravezza della tassa del 17 per 100. che coi centesimi addizionali si eleva in alcuni casi al 50 ed anche al 70 per 100 ed annienta proprio il capitale, come nel caso che col fitto presunto (quando la casa non è abitata nè affittata, perchè non si trovano inquilini) pure la si colpisce, mentre non si potrebbe nè dovrebbe colpire, perchè non si può colpire una rendita che non esiste.

Ma, o signori, a che pro questa discussione? Non si tratta di fare una legge nuova, nè di modificarla. Potessimo riformarla diminuendo la quota, ma lo stato delle nostre finanze non ce lo consente, e qui non è questione che di una revisione generale. Stando così le cose, una delle due: o rigettiamo il progetto, o non esautoriamo la legge che non volete, non potete abrogare. Se la screditate e la mantenete, i danni saranno ancora maggiori.

Mi associo pure all'amico mio senatore Ferraris nel contestare che lo scopo di questo progetto di legge sia quello di una revisione generale delle quote dei contribuenti.

No, signor ministro, per voi non può essere questione di livellare tutti i contribuenti, di torre di mezzo la ineguaglianza nel pagamento delle imposte fra loro.

Niuno si lagna di questa ineguaglianza, inevitabile col fallace sistema delle denuncie, e col metodo di tante Commissioni giudicatrici quanti sono i mandamenti; vostro intento invece è quello soltanto di far danaro, e non può essere altrimenti.

Voi avete un grosso deficit nel bilancio e dovete e volete colmarlo. Per questo motivo soltanto avete proposto questo progetto, che fa parte del vostro programma.

Idealmente è ammissibile che col metodo della consegna, ossia della denuncia, una revisione generale possa darvi un introito per l'avvenire minore di quello che oggi incassate; ma praticamente, ma effettivamente, ciò non avverrà, e voi ben siete certo che l'introito sarà molto maggiore coi vostri agenti dai cento occhi. Se

voi ne aveste dubbio o timore, certo non avreste proposto a noi questo progetto.

Voi ve ne ripromettete otto milioni in più, e li avrete, ne avrete anche 12 ed altrettanti e più cadranno sui contribuenti colla sovraimposta per i comuni e per le provincie, e voi ne siete così persuaso, che, se il Parlamento vi autorizzasse a riscuotere otto milioni in più, e quindi di restituire ai contribuenti pro rata il maggiore introito che la revisione generale vi desse, voi non accettereste.

Fate adunque almeno in modo che lo zelo degli agenti delle tasse sia in ragione inversa della gravezza dell'imposta, come rettamente raccomanda la Commissione permanente di finanza per mezzo del suo relatore.

Ripeto, diciamo le cose come sono, la necessità, niente altro che la necessità, ci spinge a votare questa legge, e io mio malgrado la voterò, come ne ho votate tante altre, mentre invece vi furono dei ministri i quali si gloriarono di avere ammesse le spese, ma di non avere mai votato nemmeno un'imposta. (Bene, bravo!)

MAGLIANI, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Mi permetta il Senato qualche schiarimento in seguito ai discorsi molto cortesi verso di me pronunciati dagli onorevoli senatori Ferraris e Cavallini.

Innanzi tutto è bene che il Senato ponga attenzione ai fatti storici.

Allorquando il Parlamento approvò la legge fondamentale sui fabbricati del 20 gennaio 1865, l'approvò col proposito sottinteso delle revisioni successive del reddito; questo fu detto, se non erro, nelle relazioni ministeriale e parlamentare e nella discussione che precedette il voto della legge. E infatti l'art. 20 della legge così disponeva: « Trascorsi cinque anni dopo l'attuazione della presente legge, si procederà ad una revisione generale secondo le norme stabilite dalla medesima per determinare nuovamente il reddito netto di tutti gli edifici ».

E la revisione generale fu fatta senza grave perturbazione, senza che i contribuenti fossero stati eccessivamente molestati.

Passarono altri sette anni, e il Parlamento con una nuova legge del 1877 ordinò una se-

conda revisione. Sono passati ormai dieci anni, e in questo periodo è indubitato che molte sperequazioni sono avvenute; si sono ampliate le città, aperte nuove strade e nuove piazze, è cambiata l'edilizia di molti centri urbani; alcune case sono deprezzate, altre salite grandemente in pregio. Dopo ciò, è egli giusto che rimanga immobile l'imposta mentre la rendita è variata? Era questo il concetto del legislatore?

Quando il legislatore nel 1865 volle assimilare l'imposta sui fabbricati a quella di ricchezza mobile, stralciandola dal catasto de' terreni, non ammise implicitamente il sistema non solo dell'accertamento diretto, ma della revisione periodica?

Ora, se non fu stabilita la revisione biennale, come per l'imposta di ricchezza mobile, quella quinquennale era nello spirito della legge, ed è ora nelle tradizioni dell'Amministrazione. Non si tratta dunque di cosa nuova che s'introduca ora; ed è noto che le leggi precedenti per la revisione dei fabbricati passarono senza contrasti.

Io ho voluto fare queste dichiarazioni per mostrare al Senato che qui non si tratta d'introdurre una novità pericolosa, ma si tratta di osservare lo spirito della legge del 1865, facendo la giustizia.

Ma l'onor. Ferraris e l'onor. Cavallini hanno osservato come io abbia taciuto quasi per artifizio, che da questa legge l'erario avrà una risorsa maggiore. Io, per verità, non l'ho taciuto; l'ho detto nella relazione ministeriale, e nella discussione all'altro ramo del Parlamento, e l'ho detto anche nell'esposizione finanziaria. Secondo i calcoli presuntivi dell'Amministrazione, di certo vi sarà un reddito maggiore; ma quale sarà questo reddito? Nessuno lo può prevedere, perchè avremo diminuzione di reddito in alcuni comuni, aumento in altri. Ma, in ogni modo questa legge ha due titoli per avere il suffragio del Parlamento: il primo, perchè è una legge di giustizia e di perequazione; il secondo, perchè è una legge dalla quale molto probabilmente, quasi certamente, deriverà un ristoro all'erario ben prezioso nelle condizioni attuali del bilancio.

Ho chiesto anche di parlare per dare schiarimenti all'onor. Ferraris circa i centesimi addizionali. Non è in questa legge, onor. Fer-

raris, che può risolversi la questione della facoltà dei comuni e delle provincie di sovrimporre anche alla maggior rendita imponibile che risulterà da questo accertamento generale. Bisogna invece interpretare la legge del 1º marzo 1886, la quale si riferisce ai terreni e a' fabbricati.

Il divieto fatto alle provincie e ai comuni di sovrimporre più di cento centesimi per ogni lira d'imposta, sia sui terreni che sui fabbricati, è limitato alla somma attuale della sovrimposta, o è limitato all'aliquota dei centesimi che sono imposti? Se è limitato alla somma attuale, evidentemente la facoltà cessa di sovrimporre a questa nuova rendita imponibile che si viene a scoprire; se, per contrario, il limite si riferisce al rapporto percentuale e non alla somma che si ricava dai centesimi attuali, in questo caso può sorger dubbio se la facoltà che compete ai comuni per la nuova rendita imponibile dei nuovi enti che si creano competa anche per il maggior accertamento degli enti esistenti.

Ora questa questione è sub judice, e si sta esaminando da una Commissione dell'altro ramo del Parlamento, la quale anzi io credo abbia già dato un voto conforme a quello della Commissione permanente di finanza del Senato.

Questo voto sarà discusso alla Camera dei deputati, sarà poi discusso dal Senato, e da quella discussione emergerà il diritto positivo che si dovrà adottare in questa materia.

Non è dunque il caso d'introdurre un emendamento, un articolo in questa legge; trattasi di una questione che si sta dibattendo a parte, e sarà decisa.

Egualmente mi occorre di dare uno schiarimento all'onorevole Cavallini quanto al n. 2 delle dichiarazioni, delle raccomandazioni, della Commissione permanente di finanza.

L'onorevole Cavallini crede che quella raccomandazione non si debba accettare. Ma io mi permetto fargli osservare che quando fu discussa la legge della perequazione dell'imposta fondiaria, nell'altro ramo del Parlamento, e forse anche in questo, fu espressamente dichiarato che, alloraquando si applicherà l'aliquota nuova delle 7 lire per cento d'imposta sui terreni, bisognerà necessariamente sgravare l'aliquota sui fabbricati, provvedendo con altre leggi a risarcire la finanza governativa e la comunale.

Ora, siccome la Commissione non chiede al

Ministero che una conferma di quello che fu detto in occasione della legge del 1º marzo 1886, io non ho avuto difficoltà di ripeterlo.

Dopo ciò io non avrei proprio altro da aggiungere perchè mi pare che il protrarre la discussione in questa materia ha due inconvenienti: l'uno di fare una critica della legge fondamentale, il che potrebbe arrecare il pernicioso effetto additato molto bene dall'onor. Cavallini, di screditare l'imposta dinanzi al paese, il che nè il Governo nè il Parlamento potrà mai volere; il secondo inconveniente potrà essere quello di deviarci dal campo vero della discussione attuale, poichè oggi si tratta di eseguire e non di mutare la legge del 1865.

Prego quindi il Senato di voler venire al voto della legge senza diffondersi ulteriormente in discussioni le quali, se troppo accademiche, sono inutili, e se eccessivamente critiche possono essere perniciose.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALVISI. Signori senatori! L'onor. ministro ha ripetuto quello che è stato detto da lui nella Camera, che questa è una legge di perequazione.

Mi permetta il signor ministro di osservare che ormai dal 1865 in poi tutti hanno veduto e provato come possa avvenire una perequazione mediante tal sorta di leggi. Basta il riflettere e considerare che nelle provincie venete, alle quali appartengo, dopo il 1866 per effetto di questa legge in alcuni paesi, ed anche in taluni dei più popolati, si sono abbattute le case per non pagare la nuova imposta.

Ma non basta. Nel fare le nuove revisioni non si pensa a colpire solamente le costruzioni nuove e ad aumentare la tassa dei fabricati in quelle città e quei paesi che fioriscono o per industrie o per altre circostanze, ma si tassano anche le case le quali sono sfittale, volendo supporre che possano avere una rendita se appigionate. Quindi si arrecano due danni: l'un danno che il proprietario il quale non percepisce alcuna rendita si vede egualmente colpito d'imposta: in secondo luogo, trattandosi di case che si trovano in mezzo alla campagna, dove abita la povera gente, così ne avviene che poveri operai ed agricoltori divenuti a furia di sudati risparmi pro-

prietari ne siano spodestati per la impotenza di pagare l'eccesso delle imposte. Dunque la perequazione si risolve in una sperequazione considerevole a carico della maggioranza lavoratrice, a carico dei contadini nelle campagne e a carico degli operai nelle città dove si trovano agglomerati....

MAGLIANI, ministro delle finanze. Le case coloniche sono esenti.

Senatore ALVISI... e spesse volte in una camera dormono in otto o dieci persone.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Sono contemplate anche le case operaie.

Senatore ALVISI. Io non contendo, signor ministro, l'esistenza delle disposizioni di legge che facilitano la costituzione di Società edificatrici operaie per i fabbricati nuovi che si costruiranno, e che per un certo tempo saranno esenti dall'imposta: ma è un fatto che oggi le case operaie sono insufficienti, come lo sono le agricole, per il continuo aumento della popolazione, e sono malsane per la loro ubicazione ed angustia.

Io credo che il ministro non doveva affermare la giustizia di questa legge che, invece di un benefizio, apporterà maggior danno a coloro che già soffrono per la scarsità degli alloggi.

Osservo poi che devono balzare agli occhi le numerose sperequazioni derivanti dall'uniformità delle tasse sopra stabili diseguali per situazione, per costruzione, ecc., e quindi si veda la erroneità del sistema il quale condurrà ad un peggioramento nello stato delle classi laboriose: e per esse non intendo soltanto gli operai e gli agricoltori, ma anche le classi che da queste si elevano - per educazione e coltura, applicando la intelligenza al lavoro manuale, all'industriale più complicato, ed alle pubbliche e private Amministrazioni a sollevare le quali non si viene mai a proporre rimedi adeguati.

MAGLIANI, ministro delle finanze. L'art. 7 contempla il caso da lei citato.

Senatore ALVISI. L'art. 7 dice che le case che si fabbricheranno per le classi operaie saranno per un certo tempo esenti da imposta.

E su questo proposito ricordo che nel 1867, duce e capo il compianto Rattazzi, si presentò da me e da altri un disegno di legge, che mirava appunto a sviluppare quanto era possibile

l'edilizia di Roma e in generale dell'Italia, proponendo il ristabilimento della legge che per dieci anni sarebbero state esenti da imposte tutte le fabbriche nuove. È evidente che nella certezza che la vecchia Roma non poteva bastare per i suoi nuovi destini, si voleva preparare un materiale sufficiente al suo svolgimento di capitale preconizzata da Cavour la splendida sede del Governo d'Italia, e nello stesso tempo di provvedere ad una larga base all'imposta sui fabbricati.

Eppure la pretesa eguaglianza della legge ha sepolto nell'uniformità delle tasse l'edilizia a vantaggio specialmente delle classi medie, che imprecano non al clima di Roma, ma al caro delle pigioni!

Non si è pensato, in vista della crescente agglomerazione di una popolazione nuova, distinta e civile, scarsamente retribuita, che non poteva allettare la speculazione per i grossi guadagni, e si toglieva l'eccitamento alle medie fortune di fabbricare, non concedendo per 10 anni la esenzione dalle imposte. Quindi scomparvero le speranze che gli affitti si manterrebbero proporzionati alle mercedi degli operai dell'intelletto, e, se l'erario riscuote una certa entrata, la tassa ha servito di pretesto ai pochi proprietari per impoverire la numerosa classe degl'inquilini.

Queste cose io accenno per dimostrare all'onorevole ministro che, per quanto si propugni la necessità di mutare indirizzo, egli resta
sempre lo stesso. Per esempio, la tassa sul
reddito dei fabbricati non si poteva applicare
provvisoriamente alla rendita sui terreni? Si
sarebbe perequato il fondamento delle imposte
dirette con una tassa uniforme, sebbene proporzionale alla diversità delle entrate, mentre
bisogna attendere venti anni e quanto occorre
per formare il catasto onde ottenere un risultato problematico e che intanto si comincia con
un impianto di nuovi uffici e con grave dispendio.

Ma l'aumento d'imposta per la revisione dei fabbricati non colpisce soltanto quei comuni che non si trovano nelle condizioni di Roma, Napoli, Milano, città dalle quali il Governo può sperare con apparente giustizia un aumento, ma estesa a tutti i comuni chiusi ed aperti gravati del dazio consumo, io credo che questa legge darà luogo a gravi lamenti.

Facendo queste previsioni, l'onorevole ministro comprenderà che io non posso essere favorevole al disegno di legge; e quindi, lodando l'onorevole relatore, il quale ha svolto magistralmente queste ed altre riflessioni con profonda dottrina ed ha esposto tutti questi motivi con lucido e franco linguaggio, io non mi sento in coscienza di dare il voto favorevole. Prego perciò l'onorevole ministro di pensare che il sistema finanziario adottato e che egli continua a inasprire, sebbene con un'abilità straordinaria di linguaggio compiacente per disarmare l'opposizione anche dei suoi amici, tanto nel Parlamento quanto nel paese, sarebbe necessario di mutarlo.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Mi spiace di dover raccogliere una dichiarazione sfuggita, in un momento d'interruzione, dalla bocca dell'onorevole signor ministro delle finanze. Egli ha detto che le case dell'operaio sono esenti dall'imposta. Questa sua dichiarazione può avere gravissime conseguenze ed è necessario che egli la spieghi chiaramente, nettamente.

La legge dichiara esente dall'imposta le case abitate da coloro che coltivano manualmente la terra, ma basta che l'operaio, che il contadino lavori colle proprie mani la terra, perchè la casa sua che egli abita, sia esente dall'imposta? Se così fosse, se così è, io me ne feliciterei; ma guardi bene, signor ministro, che egli n'avrà una grande diminuzione negli introiti.

Dal 1854 in poi io ebbi costantemente, salvo una interruzione causata per incompatibilità di ufficio politico, il carico di presiedere, come presiedo tuttora, una Commissione di sindacato, e, spesso spesso, frequentemente, anzi dirò ogni giorno, si presenta alla mia Commissione il caso in cui il proprietario della sua casuccia la abita pure e lavora la terra, ma non la terra propria che non ha, oppure ne ha pochissima, ma la terra altrui; ebbene questa casa, secondo la legge in vigore, che, comunque dura, tuttavia la si deve applicare, è soggetta all'imposta?

Stando alla dichiarazione assoluta, qui solennemente fatta ora dal signor ministro, la casa è esente dall'imposta. Invece la Commissione mia, e dopo essa, anche le altre, hanno invece, loro malgrado, dovuto ritenere che quella casa è soggetta all'imposta, e vi è soggetta, perchè manca la destinazione della casa alla terra, e che l'esenzione è ammessa non per un riguardo alla casa per sè soltanto, ma per riguardo alla terra, a cui la casa è applicata, e per il ricovero dei frutti, che la produce.

Quindi, secondo i diversi e tanti casi, le Commissioni, colle mani sulla coscienza e siccome giurati, ora dichiarano queste case soggette all'imposta, quando o non v'ha terreno unito, o ve ne ha una porzioncella insignificante, oppure applicano l'esenzione, o la limitano, tenuto conto della capacità della casa, del terreno annesso e della maggiore o minore produzione di questo, come d'un'ortaglia o d'altro.

Io non avrei voluto per certo concorrere alla violazione, anche involontaria, della legge e avere recato pregiudizio ai contribuenti e tanto meno a' miei compaesani, che hanno sempre riposta in me tanta fiducia, epperciò prego vivamente il signor ministro a dichiarare senza ambagi come egli intenda a questo riguardo la legge, perchè, se appena ne fosse il caso, io stesso avrei il dovere di proporre un'aggiunta al progetto di legge, su cui discutiamo, a trarre di mezzo il dubbio che vi fosse.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Evidentemente qui c'è un equivoco, ed io ringrazio l'onor. Cavallini di avermi invitato a chiarirlo.

L'onor. Alvisi parlava delle case di contadini, di operai; io l'ho interrotto (forse malamente, perchè doveva attendere e parlare dopo) dicendo: le case coloniche sono esenti.

Ma è chiaro che sono esenti nel modo indicato dalla legge del 1865, all'art. 2, in cui è detto che le costruzioni rurali destinate esclusivamente alle abitazioni dei coltivatori od al ricovero del bestiame o alla conservazione e manipolazione dei prodotti agrari, sono esenti, purchè appartenenti ai proprietari dei terreni cui servono.

Ho poi anche interrotto lo stesso senatore allorche parlava delle case operaie in genere, facendogli notare come alle case operaie si è provveduto in qualche modo coll'ultimo inciso dell'art. 7 di questo progetto di legge, che forse è passato inosservato all'onor. Alvisi.

Vi fu lunga discussione nella Camera dei deputati, su questo articolo, e la Camera votò poi l'inciso che i locali annessi ed inservienti all'opificio si reputano far parte del medesimo, ed in conseguenza godono degli stessi benefici di cui gode l'opificio.

Ora fu dichiarato nella Camera che tra i locali annessi si intendono anche i dormitorî per gli operai. Ciò la Camera elettiva credette conveniente di fare a vantaggio delle classi operaie.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALVISI. Fortunatamente l'onor. Cavallini è venuto in mio appoggio dimostrando con fatti indiscutibili che la mia affermazione era ed è vera.

È vero che le case dei coloni sono esenti da tassa, ma non sono esenti quelle case costrutte e riunite in prossimità alle tenute e fuori dei latifondi che si coltivano ad economia e che, pur non essendo proprietà dei coloni, servono di abitazione ai contadini e campagnuoli che vivono alla giornata.

Queste case oltre di essere in oggi assai scarse, e siccome non è più permesso farne di mota e di graticcio, è naturale che per molti contadini manchi l'alloggio.

A questo proposito basta di leggere una relazione dell'onor. Morpurgo, intorno alla quale si è menato tanto rumore, la quale ha dimostrato coi fatti, che nelle campagne del Veneto i contadini vivono in abituri peggiori di quelli per le bestie. E sono queste le abitazioni che, poco o nulla tassate nelle prime revisioni, si vorrà sottoporre alla imposta, che contribuisce ad aggravare senza misura le condizioni così affliggenti dei nostri lavoratori dei campi!

Se l'onor. ministro avesse detto che una somma è destinata ad alleviare tali miserie, esonerando dall'imposta le case abitate dagli agricoltori, noi avremmo votata la legge: ma siccome lo scopo della legge non è di tassare le case dei ricchi speculatori, ma quelle dimenticate dei poveri, sebbene nell'art. 7 rimanga l'inciso da me indicato, che alle Società edificatrici delle case operaie si condona la tassa per anni, pure non vi è chi non veda che pochissimi sono coloro che si dedicano a questa speculazione difficilmente rimuneratrice. Le Associazioni operaie dove hanno tanto risparmio

per potersi fabbricare le case, se non possono nemmeno pagare l'affitto?

Converrebbe trovarsi nelle condizioni delle Società operaie di Millhouse e di Rochdeale dove coi guadagni della cooperazione sul consumo e col concorso dei grandi industriali, del Governo e Municipio, e colla limitata contribuzione di venticinque lire al mese per pochi anni un operaio diventa padrone di quattro o cinque stanze disposte in mezzo ad un giardinetto e che formano quelle spaziose e belle contrade che costituiscono le così dette cités ouvrières.

La potenzialità edilizia delle nostre maggiori città cominciando da Roma si è esaurita nella speculazione sui terreni fabbricativi, che salirono a tanta altezza, che la costruzione di case per le classi medie come per le classi operaie è diventato un pio desiderio del deputato che ha pregato il Ministero che accetti d'introdurne l'inciso dell'art. 7, perchè ineseguibile.

Non resta quindi che il fatto deloroso dei comuni, i quali, non potendo vivere che so-vrimponendo le case, hanno più che raddoppiato l'imposta erariale. Perciò ai contribuenti si uniscono le famiglie che pagano affitti delle terre, come delle case, cioè produttori e consumatori deplorano la facoltà quasi illimitata delle provincie e dei comuni di elevare all'infinito le imposte sul medesimo cespite di entrata, che è la coincidenza avvertita dall'onorevole Boccardo.

È naturale che questo sistema non debba essere incoraggiato dal voto del Parlamento, che col doppio aggravio intacca il capitale della proprietà, e rende impossibile l'ampliazione dell'abitato nelle città e nelle campagne, quindi il benessere delle classi laboriose che formano la grande maggioranza della popolazione, e impedisce che sorgano Società edilizie. Concludo che, se non viene adottata la separazione dei cespiti d'entrata fra Stato e comune concedendo allo Stato le imposte dirette sulle terre e sulle case e le indirette sopra tutti i consumi ai comuni ed alle provincie o viceversa, non credo che si potrà mai arrivare ad uno stabile assetto delle finanze e quindi al miglioramento finanziario dello Stato, nè economico della nazione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Majorana-Calatabiano, relatore, ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. L'onorevole ministro delle finanze ci esorta ad affrettare i nostri voti, e ad evitare discorsi e dissertazioni.

Dichiaro che avrei rinunciato, non già alle dissertazioni, che sapevo bene non esserne questa l'occasione e il luogo, ma perfino al brevissimo discorso che, per debito di ufficio, debbo pronunciare, se egli stesso, l'onor. ministro, ci avesse dato l'intonatura del non discorrere.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Ho parlato così poco!

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Si misurerà il parlare mio da quello di lei.

Io rileverò per conseguenza brevissime cose; quantunque le cortesie di cui sono stato onorato dalla massima parte degli oratori che mi hanno preceduto, e segnatamente le dotte osservazioni, e le più speciali cortesie, dell'onorevole senatore Boccardo, mi avrebbero incoraggiato a svolgere la discussione su tutte le proposizioni, non accademiche, non dottrinarie, ma positive, sanguinanti anzi realità e attualità, che sono accumulate nella relazione, anzichè a circoscrivere, come farò, il mio dire a brevissime risposte e considerazioni.

L'onor. senatore Boccardo fu interamente d'accordo colla Commissione permanente di finanza nei suoi apprezzamenti intorno alla suprema anomalia dell'eccessiva aliquota dell'imposta.

E per aliquota non intendo quella che teoreticamente potrebbe credersi comune all'imposta dei terreni, ma quella di fatto che grava singolarmente sui fabbricati, sul loro presente reddito accertato; quella di diritto e di fatto per i decimi, i quali tutti e tre pesano sui fabbricati e non pure sui terreni; quella di fatto che grava sui redditi accertati dei fabbricati, pei centesimi dai comuni e dalle provincie sovraimposti al reddito accertato.

L'onor. senatore Boccardo è stato d'accordo negli apprezzamenti della Commissione permanente di finanza nel concetto della incidenza della tassa dei fabbricati, la quale, in atto, si risolve o nella confisca del capitale dove reddito non è, nè è possibile, e vi ha una gran parte dei fabbricati in Italia dei quali non si ha, nè è possibile che si abbia reddito...

MAGLIANI, ministro delle finanze. Se non vi è reddito non vi è imposta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Prego il signor ministro a non interrompermi, altrimenti sarò costretto a mancare alla promessa di limitarmi a brevi risposte, e discuterò a fondo.

Certamente l'imposta cade spesso su redditi inesistenti e perfino, per qualche tempo, impossibili. Chè le case non locate e non abitate non dànno reddito, nè riescono utili, ma di peso.

L'onor. senatore Boccardo con sobrietà di discorso, con gli svolgimenti da lui dati alla tesi dell'incidenza, ha completato quelli brevissimi fatti nella relazione; ond'è d'accordo colla Commissione permanente di finanza, nel riconoscere che l'imposta, quale è, non è più quell'imposta diretta che è stabilita nella legge del 1865, quella cioè che, senza escludere le inevitabili ripercussioni, abbia e mantenga la propria indole e la tendenza di gravare non eccessivamente il reddito del proprietario.

Essa, a differenza di quella che grava sui redditi terrieri derivanti da prodotti che hanno per mercato tutto il mondo, e di quelle sui redditi mobiliari che, se non rimuneratori in un sito o in una data maniera d'investimento, si possono rendere tali altrove o altrimenti impiegandoli; essa, dico, l'imposta sui redditi dei fabbricati, quale è ora, decima inesorabilmente, e qualche volta assorbe persino, il capitale, o annulla massima parte del reddito; e tutto ciò avviene, quando non sfugga dalla sua naturale incidenza, e non il capitale, nè il reddito del proprietario, colpisce, ma o si riversa sul consumatore del servizio degli edifizi o sull'industriale.

Essendo l'onor. Boccardo e tutti gli altri oratori che hanno parlato, specialmente i miei amici Ferraris ed Alvisi, concordi col relatore e però con la Commissione permanente di finanza, nel censurare il metodo presente con cui è assisa l'imposta dei fabbricati, nè essendone totalmente discorde l'onor. ministro delle finanze; non fa d'uopo immorare nel ripetere critiche e rilevare inconvenienti non più contestati da alcuno, e che esigono urgenti provvedimenti e rimedi: su tutto ciò io mi riporto alla relazione. Onde, per l'esame odierno, ci basta qualche accenno sull'indole e sugli effetti della legge in discussione.

Senonchè, anche la questione degli effetti, sotto alcuni riguardi, è quasi in questo momento elimi-

nata, poichè le dichiarazioni provocate dall'onorevole senatore Ferraris ci confermano quello che, per altro, sapevamo, che cioè, pur essendo precipui, nell'onor. ministro delle finanze, il principio ed il sentimento della giustizia nell'invocare la revisione generale dei fabbricati, non sarà poi male, anzi sarà davvero giovevole che, per la finanza dello Stato, si mettano in sicuro alcuni milioni.

Sotto altri riguardi però la questione degli effetti della legge in discussione si compenetra con quella dell'indole. Ond'è bene affermare innanzi ad ogni altro esame, che siamo d'accordo tutti in questo, che, cioè, mediante la revisione generale, il Governo, nella sua sagace previsione, intende ad assicurare alla finanza dello Stato parecchi milioni, anzi qualche cosa di più che parecchi milioni, otto, che potenzialmente poi sono molto di più, a causa dei centesimi addizionali, salvo provvedimenti consistenti, come dice l'onor. ministro, nelle istruzioni che si daranno, perchè non si raddoppino, in danno dei contribuenti, i milioni attesi dallo Stato.

Ciò rilevato, domando io, una legge che produce effetti somiglianti è di quelle leggi così lievi per le quali sia lecito al Governo ed al Parlamento di sorvolare nello studio, nella discussione e nel voto? Sarà forse indifferente o poco sensibile il risultato fisico, economico, morale, sociale che, solo, per l'esecuzione di legge cotale, peserà su tutta quanta, sulla grande maggioranza delle popolazioni?

Ma, da quando in qua si è visto che leggi le quali cotanto da vicino toccano la vita delle popolazioni, che cotanto perturbano dal riguardo della stessa perequazione che s'invoca, sopratutto perchè si propone di compierla mediante l'applicazione e i metodi delle leggi esistenti, le quali, si è sempre riconosciuto, dal 1865 in qua, che viziose sieno quanto all'assetto della imposta; da quando in qua, dico, si è visto che leggi foriere di tanti mali non si avessero, sotto tutti gli aspetti, a ponderare? Sarà ora lecito forse di contestare, non il diritto, ma il dovere del Governo, del Parlamento, di ogni singolo membro di questo, di preoccuparsi della tendenza e dei risultati di coteste leggi? Nè si deve invece saper grado a coloro che, con personale sacrificio, affrontando ogni difficoltà, richiamano coi loro studi l'attenzione e del Parlamento e del Governo stesso?

L'onorevole ministro temerebbe di una discussione dottrinaria. Ci fu un tempo in cui io ho sentito dare del dottrinario a coloro che scrivevano sulle effemeridi, pur trattando temi di applicazione. Ora il ministro delle finanze è divenuto della scuola che dicesi positiva; quindi respinge ogni indagine nel campo della scienza.

Io nego che gli Stati si possano governare senza la scienza. Eppure la tesi presente è così semplice che forse ho il torto di aver fatto, nella mia relazione, dell'empirismo, ovvio anzi. Pure, come era mio dovere, portando la più grande attenzione al fenomeno, attenendomi, come a faro, alla scienza che è verità e realità, mi sono interdetto perfino la citazione di ogni e qualsiasi scrittore che potesse confortare il mio assunto.

Onde nè nel lavoro della Commissione permanente di finanza, nè in questa discussione si è fatto accademie; nè c'era pericolo di farne, anche per l'ora e per il tempo, e per la composizione così poco numerosa, quale attualmente è, del Senato.

Ma, scendendo al genere di empirismo che sembra piaccia di più all'onorevole ministro, io chiederò: egli è poi vera ed indiscutibile, non che la necessità, la semplice opportunità del progetto che noi discutiamo?

C'è la legge del 1865, ei dice, il cui spirito richiede che le revisioni siano periodiche. Ma la legge del 1865, che prescrive una revisione a distanza di 5 anni, non determina che vi saranno le revisioni periodiche; quella legge giustamente presumeva che, alla sua prima attuazione, avrebbe lasciato molto a desiderare: aggiungasi, che fin d'allora si contestava la bontà dell'assetto che davasi all'imposta e si promettevano riforme dopo il primo esperimento; cosicchè l'imposta, intendevasi, si sarebbe, dopo alcuni anni, meglio e definitivamente assettata colla seconda revisione. Al 1870, proponendosi la revisione generale, non si osò di affermare che questa sarebbe seguita da una terza a distanza di cinque o anche di 10 anni; e quella del 1877 il compianto ministro Depretis la presentò come ultima e definitiva, a base della legge del 1865, cosicchè (è bene che non lo dimentichi l'onor. Magliani) egli inserì, nel suo progetto di legge, un articolo con cui si sarebbe prescritto che immediatamente al nuovo accertamento, cioè non più tardi del 1880, al

Governo era imposto di presentare una legge per la quale l'imposta dei fabbricati si sarebbe applicata in base alle stime censuarie. Il ministro Depretis, peraltro, proponeva la seconda revisione, meno per ragione di perequazione che, per omaggio di un ordine del giorno proposto dalla Commissione del bilancio nel 1875 e votato dalla Camera elettiva.

Nè il ministro Depretis, nella sua relazione e ne' suoi discorsi alla Camera, mancò di rilevare le perturbazioni e le ingiustizie alle quali fa luogo la revisione dei redditi dei fabbricati col metodo delle denuncie e coi criteri della legge del 1865.

Venne però, ed in questo rispondo al senatore Ferraris che me ne faceva espressa domanda, venne allora la Commissione della Camera, la quale non volle pronunciarsi in modo assoluto per il sistema catastale. L'onor. Depretis si oppose alla Camera al pensiero della Giunta di stabilirsi le periodiche revisioni delle tasse, e mantenne il suo concetto: anzi, nella relazione e nei suoi discorsi al Senato, lo riconfermò nei termini nei quali l'aveva enunciato nel suo disegno che aveva presentato alla Camera. Ma devo soggiungere, per vero omaggio della verità, che l'Ufficio centrale del Senato non si volle pronunciare intorno al sistema da seguire; e riservò lo studio di esso alla legge di riforma della legge del 1865, che, Governo e Parlamento concordi, coi loro voti, intendevano affrettare.

Sotto l'azione di cosiffatti precedenti, meglio esposti o comprovati nella relazione della Commissione permanente di finanza, ci trovavamo, quando al Parlamento si presentò il progetto in discussione.

Ma, onor. Magliani, se la legge del 1865 non fu mai interpetrata nel senso di periodica revisione; se l'ultima legge, che veniamo ad innovare colla legge presente, fu preludiata da un sistema, da un criterio affatto diverso di quello che ora si vuol fare prevalere; se si stette 10 anni senza che mai si sollevasse una voce perchè si tornasse al sistema puro e semplice della revisione generale; se nulla si è fatto nel senso di rimuovere i difetti, i vizi dal Governo e dal Parlamento riconosciuti, di quella legge; se l'applicazione di questa diviene più acerba e perturbatrice in causa delle nuove leggi fiscali: sarà proprio una esagerazione, se

la Commissione permanente di finanza, se i senatori mettono in dubbio la opportunità del progetto di legge da lei presentato in questo momento di crisi, di difficoltà economiche, di difficoltà finanziarie?

In un momento in cui le città principali, nè al loro indirizzo è straniero lo Stato, sono impegnate nella trasformazione edilizia, pel quale obbietto, contro la legge in discussione, sono anche arrivate istanze al Senato?

Il fatto che oggi va a compiersi è di tal natura da assicurare la bontà degli accertamenti che ne seguiranno?

Ma, ciò non ostante, ancor si ripete, che la perequazione esigeva una generale revisione. Ma questo si sarebbe potuto assumere, e si è assunto con assai giustizia per l'imposta sui terreni; la quale è assettata con varietà di criteri, alcuni dei quali rimontano a studi, a dichiarazioni o ad accertamenti di ben oltre mezzo secolo. Ma, per l'imposta sui fabbricati, applicata su la massa della materia tassabile accertata non più tardi del 1878; corretta, per tutti gli edifici che s'incendiano, si distruggono o si trasformano, con le quotidiane revisioni; integrata col catasto dei nuovi edifici; modificata cogli accertamenti delle condizioni degli edifici, il cui reddito, precedentemente accertato, ora superi o scemi di un terzo; ma per l'imposta sui fabbricati, dico, la quale fornisce il registro vivente dell'attualità e del movimento della rendita (dico rendita nel supposto giuridico fiscale, perchè nego che sempre si tratti di vera o di tutta quanta rendita), si sarebbe invero potuto attendere parecchi anni ancora, pria di mostrare con tanta urgenza la tenerezza della giustizia e della perequazione. Sarebbe stato dovere, in ogni caso, di attendere, per lo meno, quanto sarebbe stato necessario a mantenere gl'impegni assunti solennemente in Parlamento di rivedere e riformare la legge del 1865. Onde nè di prudenza, nè di moderazione si è mancato, allorquando si è messa in forse l'opportunità della legge di revisione generale, pura e semplice, quale è quella che discutiamo.

Ma vi ha di più. Cotesta legge si presenta in un momento in cui il reddito dei fabbricati è eccessivamente gravato per gli accresciuti centesimi addizionali; si presenta in un momento in cui, non teoricamente soltanto, ma

anche, e sopratutto nel fatto, è affermata la differenza fra la tassa sui fabbricati e quella sui terreni. Imperocchè, non più tardi di due anni fa, il Parlamento approvò una legge di abolizione dei decimi sui terreni; e, sebbene se ne vorrebbe la ripristinazione, non è men vero che, in atto, qualche cosa dei decimi non si paga sui terreni: oltrechè, con quella legge è stabilito che quando e a misura anzi, che la catastazione sarà compita, l'aliquota sui terreni dal 16.25 (coi decimi) deve scendere al 7 per cento.

Ma noi la faremo l'equiparazione completa dei due tributi fondiari, dice l'onorevole ministro, quando sarà abbassata l'aliquota dell'imposta sui terreni; ed io mi affretto, interprete anche dell'unanime pensiero della Commissione permanente di finanza e del Senato, a prendere atto della promessa dell'onorevole ministro. Ma badate, onorevole ministro, che il tempo in cui sarà abbassata l'aliquota dell' imposta dei terreni verrà molto tardi; e intanto petreste e dovreste liberare almeno dai decimi l'imposta dei fabbricati. Badate ancor di più, in secondo luogo, che il reddito imponibile dei fabbricati non sarà quello su cui si pagherà l'imposta sui terreni, ma sarà molto maggiore di questo. Imperocchè con la legge di perequazione è stabilito che il reddito che si accerta agli effetti dell'imposta, non è quello corrente ossia vero, tale cioè riconosciuto, concordato, o presunto, ma quello, invece, che risulta dal medio fruttato di un dodicennio anteriore non già all'esecuzione della perequazione, e però alla percezione della tassa sul maggiore nuovo reddito accertato, ma alla data della legge del 1886.

Nella stessa legge di perequazione è detto inoltre, che il maggiore reddito dovuto ai miglioramenti che saranno compiuti dal 1° gennaio 1886, rimane esente dalla corrispettiva maggiore tassazione.

Mantenga pure la parola, onorevole ministro, che ella dà al Parlamento ed al paese, di rimettere l'armonia assoluta fra le due tasse; ma badi che il solo modo e il tempo di accertamento dell'una, e il modo e il tempo di accertamento dell'altra, pur facendo omaggio, in apparenza, al sistema d'identica aliquota, implica, in sostanza una gravissima violazione della giustizia; se giustizia, come riconosce

l'onorevole ministro e come la Commissione permanente di finanza ha riconosciuto e tutti riconosciamo, sia il tassare al medesimo modo l'una rendita fondiaria e l'altra.

Ma finchè l'imposta sui fabbricati non è assettata col criterio di quella dei terreni, o con altro che, coll'applicazione delle medie e delle categorie di valutazione o di accertamento locale, garantisca alquanto la giustizia; finchè, insemma, non è modificato l'assetto presente dell' imposta sui fabbricati, essa pesa con l'alea terribile dell'arbitrio nella determinazione dell'accertamento del reddito. Veruna guarentigia si ha nel tradurre con esattezza l'utilità, in moneta sonante, per tassarla come tale contro il proprietario che si serve del suo capitale, da lui o dai suoi antenati investito nella casa; nè son lievi le difficoltà di fissare l'ammontare del fitto ch'ei possa ritrarre lungo il periodo di anni avvenire per i quali avrà efficacia la tassa. Nulla garantisce che non si ecceda.

Io non richiamo tutti quei casi ai quali si è accennato nella discussione e quelli di cui è discorso nella relazione; ma è da esser certi che, nella nuova revisione generale, a lato di ulteriori inesattezze, lo riconosco pure, in danno del fisco, altre e deplorevolissime ve ne dovranno essere in danno dei contribuenti, ed in ispecie di quelli che non sono in potestà di fare ripercuotere, sopra altri, la tassa eccessiva che li colpisce.

Ora, una imposta che si trova con aliquota, sotto ogni riguardo, elevatissima, raddoppiata per virtù delle sovrimposte locali, con tendenza ad essere sempre più elevata, un' imposta la cui incidenza è morbosamente difforme e contraddicente alla propria indole, un' imposta somigliante, può tenersi qualche anno ancora, ma non si può, in nome della giustizia, perpetuarla e, intanto, renderla ancor più grave. Non sarebbe troppo, lo ripeto, se la revisione generale del reddito da essere colpito da imposta cesiffatta si fosse differita ancora.

Io per altro, in nome della Commissione permanente di finanza, devo pigliare atto della dichiarazione dell'onorevole ministro, che cioè le sue istruzioni agli agenti saranno essenzialmente miti, oltrechè giuste.

Se le sperequazioni esistono nello stato attuale, non per fatti sopravvenuti, ma per fatti intrinseci all'accertamento, la promessa del-

l'onorevole ministro potrà avere una qualche influenza nello scemamento dei mali futuri, che si aggiungono a gran parte dei presenti; ed ove cotesto effetto abbia la vigile, perseverante, imparziale sua azione, io riconosco che sarà tanto di danno risparmiato.

Accenno ora brevemente al tema degli opifici. Intorno alla tassazione del reddito degli opifici, ed in ispecie a quelli mossi da forze idrauliche, l'onorevole senatore Boccardo sollevò qualche difficoltà, e gli ha risposto l'onorevole ministro: ma, poichè non si fanno proposte di emendamenti alla legge, io non aggiungo altro.

Il signor ministro delle finanze ebbe la cortesia di mostrare di accettare il quarto numero delle domande che gli si rivolgevano dalla Commissione permanente di finanza, relativo alla trasformazione dell'imposta degli opifici, attualmente assettata in base alla tassa dei fabbricati, in quella dell'imposta dei redditi di ricchezza mobile; imperocchè gli opifici tutti e loro fabbricati, come i loro meccanismi murati e i meccanismi mobili non sono altro, economicamente, che uno strumento industriale. Però a me è parso che egli, l'onorevole ministro, abbia esagerato alquanto le difficoltà che, nell'attuazione del suo pensiero, potrebbero sorgere a causa degl'interessi degli enti locali, ai quali verrebbero menomate le risorse.

E spiego il mio pensiero. L'onor. ministro dovrebbe tener presente più cose: una è questa, che non in tutte le contrade d'Italia prevale, sopra le altre, l'industria che grande alimento trae dagli opifici. Ora, in nove decimi per lo meno delle provincie italiane, non c'è il timore di danneggiare le condizioni dei comuni e delle provincie, se i redditi degli opifici, anzichè sottoporli alla tassa dei fabbricati, si tassino quale ricchezza mobile, o meglio, quale reddito industriale; da poi che i centesimi che questi enti impongono sugli opifici, rappresentano una frazione delle loro risorse: a che ritardare dunque, questa parte di riforma, a che non rimuovere un ostacolo permanente, perchè sorga o, meglio, prosperi una qualche industria? Se il ministro è convinto che la giustizia porta di non tassare lo strumento dell'industria come produttore di reddito fondiario; se ciò è vero, come ognuno riconosce verissimo, si potrebbe, si dovrebbe anzi addivenire alla riforma, per tutta quella parte d'Italia intorno alla quale non sarebbe possibile alcuna perturbazione. Tutte le parti d'Italia applicano i centesimi addizionali sugli opifici; ma, replico, sono pochissime quelle provincie, anzi quei comuni nei quali è cespite massimo, o soltanto importante, quello che si ottiene dai centesimi sul reddito degli opifici.

Dunque la legge potrebbe avere, nell'ipotesi che altre ragioni di fisco (e pare che non ce ne siano) non si oppongano, la promessa applicazione che sarebbe di stretto diritto, sarebbe di giustizia. Ma vi ha di più.

Noi abbiamo tra i dazi locali quello del valore locativo. Non potrebbe studiare l'onorevole ministro il modo con cui i comuni, dove i centesimi addizionali sui redditi degli opifici sono il cespite maggiore, si possano rivalere di ciò che verrebbero a perdere valendosi...

MAGLIANI, ministro delle finanze. L'ho già promesso.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore... Allora la ringrazio, ne prendo atto e vado avanti.

L'onor. ministro, per ciò che riguarda le fiforme della legge del 1865, ha dichiarato che è pronto a mettersi allo studio. Se non che desidera che cotesto studio si svolga, avvantaggiandosi delle maggiori cognizioni, conoscenze ed osservazioni che si raccoglieranno dal prossimo accertamento dei redditi dei fabbricati.

Ora, a parte che per alcuni provvedimenti sarebbe, a mio giudizio, senza alcuna utilità il ritardo, avendosi già elementi teorici e pratici abbondantissimi che fin da ora rendono possibile un maturo deliberato, io rammenterò all'onor. ministro che quando, pregato dalla Commissione permanente di finanza, egli favori di intervenire in un'adunanza appositamente tenuta, le istanze che gli si mossero avevano di mira d'impegnarlo a prendere o proporre provvedimenti che avessero potuto giungere opportuni, prima ancora che il nuovo aggravio da parte dello Stato, delle provincie e dei comuni sulla massa del reddito dei fabbricati arrivasse sotto gli auspicî e con tutti i metodi e gli arbitrî della vigente legge. Egli allora, l'onor. ministro, rispose che nel primo periodo, nei primi mesi, anzi, dell'accertamento, si vedrebbe l'effetto del nuovo lavoro e sarebbe quello il momento di deliberare, se, e su che cosa, e in qual modo, si dovessero fare delle proposte.

Oracio non oso parlare, in questo punto, a nome di tutti i colleghi, non solo perchè qui

ce ne sono pochi, ma anche perchè non sono stati consultati; ma a me pare che la coerenza delle conclusioni a cui è venuta la Commissione permanente di finanza, e le promesse dell'onorevole ministro, implichino che queste debbano interpretarsi nel senso di distinguere dagli altri i provvedimenti di pronta e urgente attuazione e questi, ove anche per portarli innanzi occorra una legge, non ritardare minimamente. Imperocchè, come le leggi fiscali in qualche mese, anche in qualche settimana, e talvolta in qualche giorno, si possono presentare e far votare ai due rami del Parlamento e sanzionarle, così, anzi con maggior ragione, si possono e si debbono presentare e far votare di urgenza, tutte le leggi di giustizia, ed indirettamente di disgravio. Facendo questo, io non oserei sperare che, prima del 1889, si avesse bella e fatta la riforma della legge del 1865, e si avesse ritornata l'aliquota dei fabbricati alla sua indole d'imposta diretta e fondiaria; ma ci saremmo incamminati almeno a una riforma, buona a circoscrivere i mali, a impedirne sopratutto il progresso: e allora si potrebbe e dovrebbe trovar modo di rivedere la questione dell'aliquota, dei decimi e principalmente dei centesimi addizionali.

Intorno ai quali centesimi addizionali l'onorevole ministro ha dato delle risposte che hanno sollevato dei dubbi nel mio onor. amico senatore Ferraris.

Quello dei centesimi è stato il primo tema della Commissione permanente di finanza, ed è nel numero 1 dei suoi quesiti.

L'onorevole ministro delle finanze dice: Io mi impegno di dare delle istruzioni, perchè non sia superato il carico totale che attualmente grava sulla proprietà senza guardare all'aliquota dell'applicazione della quale esso è il prodotto. Nel suo sistema, dunque, se un reddito maggiore in ciascuna provincia ed in ciascun comune venisse accertato nei redditi dei fabbricati, e però, se, conservandosi l'aliquota presente, dalle provincie o dal comune si gravasse il complesso dei redditi, questa specie, cioè, di ente fabbricati, per una somma maggiore della conseguita fin qui: in tal caso, comuni e provincie dovrebbero rispettivamente abbassare l'aliquota della loro sovrimposta, alla misura che impedisce la consecuzione di un reddito totale maggiore a quello precedentemente percepito.

Ora, sia per debito di lealtà verso taluno dei

colleghi della Commissione che elevò qualche dubbio in proposito, sia per chiarire la cosa. io comincio dal rammentare all'onor, ministro delle finanze che la formola ultima data alla domanda della Commissione permanente, è alquanto diversa da quella che era nel pensiero del relatore di rivolgergli. E aggiungo chiedendo: se i comuni e le provincie non saranno aggravati, dove il reddito da accertare risulterà maggiore; siccome però l'onor. ministro ammette che ce ne saranno di quelli dove il reddito totale sarà abbassato (io non sono di questo avviso, rispetto alle provincie, chè per queste casi simili non sono avvenuti), per cotali casi non parrebbe al signor ministro che. per eguale misura di giustizia, bisognerebbe trovare modo, almeno, di provvedere a che i centesimi non si elevino? Se questo non si facesse, seguirebbe, sopra un reddito minore, la elevazione dell'aliquota dei centesimi fino al punto di conseguire l'intero precedente, che sarebbe scemato conservando l'antica aliquota. Se non si provvede a cotesta ipotesi quell'inconveniente sarebbe inevitabile.

Però, se nelle condizioni presenti vi sono delle provincie o comuni dove i redditi sono gravati di ben oltre il 50 % si arriverebbe, se un pronto riparo non si opponesse, ad autorizzare una tassazione del 60, 70, 80 % ancora. Quindi il pensiero ultimo della Commissione permanente di finanza sarebbe stato questo: che, per disposizione categorica e immutabile di legge, dovesse essere interdetto a provincie e a comuni di elevare l'aliquota presente, se complessivamente si avesse un reddito accertato minore; ed invece, se questa riuscisse maggiore, si dovesse l'aliquota abbassare per guisa, che il provento totale presente delle provincie e dei comuni non venisse mai sorpassato.

A schiarimento poi di quanto ha rilevato il mio amico l'onor. senatore Cavallini, dirò che la Commissione permanente di finanza, nei primi quattro numeri dei suoi quesiti non ha invocato meri provvedimenti ministeriali e arbitrari, ma ha, distinguendo quei primi quattro numeri dagli ultimi due, con quelli domandato urgenti studi e proposte di leggi, con questi provvedimenti regolamentari o amministrativi.

Quindi, sia per i centesimi addizionali, sia per restituire all'imposta sui fabbricati il carattere

d'imposta diretta ed il suo parallelismo, come diceva il mio amico il senatore Finali nella sua relazione sull'imposta dei terreni, coll'imposta dei terreni; sia ancora per assestare l'imposta o sulle basi della rendita censuaria, o sulle basi delle medie coordinate con le denuncie, e migliorando, in ogni caso, e riformando, la legge del 1865; sia infine per ciò che riguarda gli opifici: per tutto ciò furono chiesti, ed insisto nel chiedere, studi e provvedimenti legislativi.

Appunto però, perchè si è riconosciuto dalla Commissione permanente di finanza che tutto quanto il lavoro sarebbe molto serio e non di pronta esecuzione, essa ha raccomandato e raccomanda di stralciarne quella parte che potesse essere studiata e attuata, e di farne materia di un provvedimento di legge. Per questo quindi, io prego espressamente l'onorevole signor ministro a volersi compiacere di dare qualche altro schiarimento.

Io non ho nulla da soggiungere. Solamente domanderò al Senato di voler deliberare il rinvio all'onorevole ministro, di due istanze, delle quali è fatto cenno nella relazione. Una che riguarda il modo di applicazione dell'imposta dei terreni in un dato caso che si crede non preveduto nella legge, e pel quale la Commissione crede non occorrere speciale disposizione legislativa, ma solo disposizioni intese alla mera e retta applicazione della legge. Per quest'ultimo motivo si propone il rinvio della petizione al ministro delle finanze. Un'altra della Camera di commercio di Genova, la quale domanda la completa esenzione degli opifici dall'imposta sui fabbricati, o almeno che tale tassa non colpisse nessuna specie di macchine, meccanismi e apparecchi.

Poichè l'onorevole ministro delle finanze si è impegnato di studiare e proporre i provvedimenti legislativi intorno alla cosa, e il che è l'obbietto della petizione, se ne domanda il rinvio a lui, per tenerne conto nei suoi studi e nelle relative proposte.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'onor, relatore ha accennato a qualche proposta che fu fatta nel seno della Commissione permanente di finanza da un collega, e specialmente a qualche insistenza sul modo di interpretare quel primo paragrafo relativo ai centesimi addizionali.

Siccome quelle osservazioni portavano a conseguenze un po' diverse dai desiderî che sono stati manifestati da più parti in questa discussione, ed essendone io l'autore, ho chiesto di parlare per chiarire in due parole il mio concetto, ed anche perchè l'onor. ministro possa averlo presente.

Io credo che questa legge sarà applicata con quei temperamenti che il senatore Boccardo raccomandava e che il ministro si è impegnato di ingiungere ai suoi dipendenti. Quando ciò sia, essa dovrebbe avere quest'effetto, che dove la materia imponibile è cresciuta, dove ci sono nuove case, dove le nuove case dànno un fitto maggiore, l'imposta sarà maggiore, quantunque l'aliquota resti invariata.

Dove d'altra parte le case peggiorano di condizione, la popolazione si dirada, la richiesta diminuisce di fronte alla offerta, diminuiranno i redditi e l'imposta dovrà diminuire.

Naturalmente io non posso supporre che, dopo le cose dette, dopo l'impegno preso, la legge si applichi diversamente. Quindi io non discuterò nè il principio della legge, nè alcune di quelle questioni che sono state sollevate, per non te diare il Senato e perchè voglio arrivare al punto più grave che mi preme di mettere in luce.

Non ce lo dissimuliamo. È vero, verissimo quello che ha detto nel suo discorso incidentalmente l'onor. senatore Alvisi: quello che pesa nella imposta sui fabbricati sono i centesimi addizionali, e questi centesimi addizionali diventano molto gravosi dove i comuni hanno piccoli centri di fabbricati e vaste estensioni di terreni, sopratutto se l'estimo dei terreni è basso; perchè allora succede questo, che i comuni per far fronte alle loro spese sono obbligati ad oltrepassare il cento per cento, a chiedere leggi, a chiedere le cifre del triennio passato, affine di poter supplire alle spese loro, ancorchè non esagerate.

Questa larga proporzione della sovraimposta sopra un estimo basso, come è quello dei terreni, non è mai molto molesta; ma quando la si rovescia sui fabbricati, nei quali il reddito è valutato al vero valore, allora la sovraimposta, portata al doppio e qualche volta al triplo nell'erariale, diventa gravissima ed insopportabile.

Io quindi aveva insistito per raccomandare all'onor. ministro lo studio della questione ac-

legislatura xvi — 2ª sessione 1887-88 — discussioni — tornata del 23 marzo 1888

cennata anche dal relatore, e che io cerco di

Questa questione è la seguente: vista la diversità del modo come si valutano le rendite dei terreni e quelle dei fabbricati, è egli giusto di permettere la sovraimposta nelle medesime proporzioni, sull'una e sull'altra imposta?

Nel mio concetto le imposte sono due e sono separate l'una dall'altra, come da entrambe è separata l'imposta sulla ricchezza mobile. Sulla ricchezza mobile non si è mai permesso l'aggravio dei centesimi al 100 per 100 della imposta erariale.

Questo 100 per 100, come ho già osservato, non è mai molto gravoso sui terreni il cui estimo è più o meno sempre al disotto del vero.

Diventa intollerabile quando viene ad aggravare l'imposta dei fabbricati dei quali l'estimo è il reddito vero, effettivo.

È dunque necessario studiare se non convenga imporre un limite alla sovraimposta sui fabbricati minore che a quella sui terreni.

Questa è la mia raccomandazione. Non pretendo che il ministro faccia questo cambiamento colle sue facoltà, ma solo domando che sia studiata la questione. Verrà poi, per esempio. la legge comunale e provinciale, e forse si potrà in quella legge introdurre qualche disposizione che modifichi questo stato di cose.

Ecco l'unico punto sul quale ho creduto dover dire poche parole, per metterlo bene in chiaro, e perchè il Senato ne avesse un'idea precisa.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Dopo il discorso dell'onorevole relatore e le parole pronunciate dal senatore Cambray-Digny, mi corre il debito di fare tre dichiarazioni: una relativa ai centesimi addizionali, l'altra relativa alla riforma della legge del 1865, la terza sulla eguaglianza dei centesimi addizionali sui terreni e sui fabbricati.

Quanto alla prima dichiarazione, io non esito a dire al Senato quale è il pensiero mio.

Io credo che, se dovesse rimanere ferma la somma della sovrimposta anche nei casi in cui l'accertamento generale porti ad una rendita imponibile maggiore, non potrebbe però rimanere egualmente ferma l'entrata del comune per la sovrimposta, laddove la rendita scemi. Ciò è evidente, salvo però la facoltà di eccedere che fosse concessa per legge speciale.

Quando un comune riscuote, poniamo, centomila lire dai centesimi addizionali sui fabbricati e per l'abbassamento del reddito imponibile le centomila lire scendessero a cinquantamila, il comune dovrà chiedere al Parlamento l'autorizzazione di eccedere la sovrimposta.

Il Parlamento la negherà o la concederà a seconda dei casi; ma la necessità della legge è indubitata.

Vengo alla seconda dichiarazione.

L'onorevole relatore, accennando alle modificazioni della riforma della legge d'imposta sui fabbricati che io stesso riconosco opportuna mi consiglia di fare al più presto le più urgenti, anche prima che si applichi il nuovo estimo.

Ora converrà l'onor. mio amico Majorana, che io non posso dargli una risposta catego. rica su questo punto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Buona volontà.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Io non prometto buona volontà al Parlamento; quando prometto, prometto cose positive e serie che intendo mantenere.

Vedremo che cosa risulterà dalla revisione; e se davvero una riforma apparirà necessaria. sia per gli opifici sia per la detrazione del quarto o del terzo per le spese di manutenzione, sia per altre modalità per l'assetto dell'imposta, io non avrò difficoltà di proporre al Parlamento le modificazioni opportune.

Più importante, a parer mio, è la domanda fattami dal senatore Digny. Sono d'accordo con lui: non è razionale la perfetta eguaglianza delle sovraimposte locali sui fabbricati e sui terreni, poichè si tratta d'imposte differenti, diversa essendola materia imponibile, e diverso il modo di accertamento; ond'è che se l'eguaglianza stava bene quando l'una e l'altra proprietà erano censite in un solo catasto, può ben dubitarsene ora che il metodo di accertamento è diverso. Quindi uno dei punti fondamentali di una riforma sarà certamente questo.

Io credo che ci siamo già avviati su questa strada, imperocchè nel progetto di legge, che è all'ordine del giorno della Camera dei deputati

per il riordinamento dei tributi locali, il Governo propone al Parlamento di regolare con norme precise la tassa del valore locativo per i comuni. (Rumori, commenti).

Questa tassa ha il merito di essere la più logica e la più giusta.

Se questa tassa che è stata finora poco gradita alle nostre popolazioni, che ne hanno preferito un'altra empirica e spesso arbitraria, la tassa di famiglia o il focatico, si farà strada nella pubblica opinione, si comincierà ad avviare ne'nostri comuni quella trasformazione che desideriamo.

Quando i comuni troveranno larga sorgente di entrata nella tassa sul valore locativo giustamente applicata, si potrà diminuire la loro facoltà di sovrimporre alla tassa dei fabbricati.

Fatta questa dichiarazione, intorno alla quale non aggiungo altre parole, poichè si tratta di tema molto difficile e di materia assai delicata, io cesserò di tediare il Senato.

L'onor. Majorana Calatabiano ha combattuto la legge, evidentemente esprimendo il suo parere personale, non quello della Commissione permanente di finanza, la quale ne propone ad unanimità l'approvazione.

Io non dispregio le teorie e le dottrine; anzi, umile cultore di studi economici, non posso che amarle; ma non mi pare che un'Assemblea politica si debba mai trasformare in un'accademia.

Mi preme però di commentare un fatto storico accennato dall'onor. Majorana-Calatabiano.

L'onor. Depretis, allorche presentò la legge di revisione del 1877, sperava che quella fosse l'ultima legge sull'argomento, e a buon diritto, imperocche egli nutriva anche la speranza che, secondo un'antica sua opinione, i fabbricati si fossero fatti rientrare nel catasto. Ma dopo la legge del 1º marzo 1886, che ha provveduto al catasto generale del Regno, senza risolvere la que stione dei fabbricati, è evidente che ritorna la necessità della revisione se si vuole evitare che vi siano ingiustizie e sperequazioni.

Questa revisione, o signori, ha due scopi.

Il primo si è di far rientrare nel censo dei fabbricati una grande parte di edifizi, che ora ne sono fuori, poichè le lustrazioni annuali dell'Amministrazione sono insufficienti.

L'altro scopo è di far pagare il giusto a chi deve pagare, perchè, per quanto si declami contro la gravezza del fisco e contro l'ingiustizia dell'imposta, sarà sempre vero che il primo bisogno di un paese libero è di far pagare l'imposta giustamente, egualmente, da tutti coloro che devono pagarla. Prima di imporre nuovi tributi credo che sia dovere del Governo di far pagare il giusto a chi deve pagarlo.

È egli compatibile in un paese libero che una casa, la cui imposta sia accertata oggi, perchè nuova, paghi nella stessa contrada, nelle stesse condizioni, un' imposta tre volte maggiore di una casa che ha a lato, che sia stata tassata prima? Evidentemente no. Queste di suguaglianze offendono la coscienza pubblica, perchè la imposta deve essere ugualmente pagata da tutti, e proporzionata all'avere.

Con questo modesto progetto di legge vi si propone forse di accrescere l'aliquota dell'imposta? No; nè vi è alcuna proposta del Senato di diminuirla nelle condizioni attuali della finanza. Dunque l'imposta rimane qual'è, nè più grave, nè più mite. Ma l'imposta non deve essere proporzionata all'avere del contribuente? Sì: lo dice lo Statuto; è questa una norma fondamentale. Ora, se la revisione ha lo scopo di rendere l'imposta proporzionale all'avere dei contribuenti, credo che questo progetto di legge corrisponda alla giustizia distributiva, allo Statuto, alla verità, e che il Senato debba dargli ben volentieri il suo voto favorevole.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola. Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Digny ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ho domandato la parola prima di tutto per ringraziare l'onor. ministro della favorevole accoglienza fatta alle mie parole, e sono lieto che egli si sia formato un concetto chiaro della osservazione che io mi sono preso la libertà di sottoporre al Senato. In secondo luogo desidero esprimere un voto, ed è che, quando verrà il momento di applicare questa idea, ciò non sia in seguito ad una nuova imposta sul valore locativo, ma contemporaneamente. Solamente questo voto mi permetto di esprimere.

PRESIDENTE. L'onor. Cavallini ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Sono stato preceduto in

legislatura xvi — 2ª sessione 1887-88 — discussioni — tornata del 23 marzo 1888

ciò che volevo dire dall'onor. Digny, e quindi rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e si passa alla discussione degli articoli.

Si dà lettura dell'art. 1.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a fare una revisione generale dei redditi dei fabbricati secondo le disposizioni della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, della legge 11 agosto 1870, allegato F, n. 5784, della legge 6 giugno 1877, n. 3864, e della presente.

I redditi risultanti da tale revisione serviranno di base per l'applicazione dell' imposta dal 1º luglio 1889.

(Approvato).

Art. 2.

L'agente compilerà per i fabbricati, non permanentemente esenti da imposta, le relative schede contenenti i dati catastali, omesso solamente il reddito, ed entro il 1º giugno 1888 le depositerà all' Ufficio comunale.

Fra cinque giorni dall'avvenuto deposito, con manifesto da rimanere affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio, i possessori dei fabbricati saranno dal sindaco invitati a ritirare la propria scheda, e coloro, che non la trovassero fra le depositate, dovranno farne richiesta al sindaco.

(Approvato).

Art. 3.

Le schede debitamente riempiute e completate, coll'indicazione del reddito separatamente per ciascun fabbricato, saranno restituite e consegnate all'agente o al sindaco entro il 1° settembre 1888.

(Approvato).

Art. 4.

I possessori di fabbricati affittati hanno obbligo di denunziare nella scheda il reddito risultante dagli affitti in corso al momento della denunzia. Qualora gli affitti siano soggetti a registrazione in termine fisso, si dovrà indicare la data e l'Ufficio in cui avvenne la registrazione, e unire alla scheda la scrittura d'affitto o la copia di essa in carta libera; e per gli affitti verbali, l'esemplare di denuncia restituito dal ricevitore ai termini dell'art. 69 della legge 13 settembre 1874 sulle tasse di registro, o una copia di essa in carta libera.

Per gli affitti non soggetti a registrazione in termine fisso, giusta l'art. 150 della suddetta legge di registro, basterà unire alla scheda la dichiarazione firmata dal locatore e dal conduttore, nella quale sia indicato il canone di affitto.

Se il denunciante si trovi nella impossibilità di ottenere la firma del conduttore, dovrà farne espressa menzione nella scheda, ed indicarne i motivi.

Pei fabbricati non affittati, ove i possessori non consegnino nel termine stabilito la scheda debitamente riempita e completata, si riterranno avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato.

Però i contribuenti che si intenderanno avere confermato col silenzio il reddito ora accertato sono ammessi a ricorrere alla Commissione locale per dimostrare che il fabbricato più non esiste, o non è più capace di alcun reddito.

(Approvato).

Art. 5.

Coloro che non uniscano alla scheda i documenti indicati nell'articolo precedente, incorrono in una sopratassa corrispondente al dieci per cento della imposta erariale principale di un anno sul fabbricato oggetto della denuncia.

Questa sopratassa però non potrà eccedere in nessun caso la somma di L. 50. Restano ferme le altre sanzioni penali contenute nella legge 23 giugno 1873, n. 1444.

(Approvato).

Art. 6.

La tabella da pubblicarsi, a termini dell'articolo 5 della legge 6 giugno 1877, sarà trasmessa dall'agente al sindaco non più tardi del 1° aprile 1889.

(Approvato).

Art. 7.

Nell'accertamento del reddito degli opifici debbono considerarsi come meccanismi e apparecchi fissi i motori immurati e quei meccanismi o apparecchi che servano a portare la forza motrice alle trasmissioni, e che sono inscindibilmente connessi e incorporati al fabbricato.

Non sono da considerarsi tali le trasmissioni alle macchine lavoratrici.

I locali annessi ed inservienti all'opificio si reputano far parte del medesimo.

(Approvato).

Art. 8.

Gli aumenti e le diminuzioni, di cui è parola nell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, avranno effetto nei ruoli dell'anno successivo a quello in cui vennero denunciati o accertati, qualunque sia l'epoca in cui avviene la denunzia o l'accertamento.

(Approvato).

Art. 9.

Le Commissioni di prima istanza contemplate dall'art. 42 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), saranno rinnovate nella prossima sessione di primavera, ed in ogni caso non più tardi del mese di aprile.

Le Commissioni stesse sono aumentate di due membri effettivi e di un supplente.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'intero progetto di legge sarà poi a suo tempo votato a scrutinio segreto.

La Commissione di finanze ha trasmesso alla Presidenza due petizioni, una del signor Flaviano Capretti di Brescia, la seconda della Camera di commercio ed arti di Genova, proponendo che esse sieno rinviate al Ministero delle finanze.

Pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani che si terrà alle ore tre:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni della legge del Consiglio di Stato;

Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pei Ministeri del tesoro, dell'istruzione pubblica e di grazia e giustizia e dei culti;

Revisione generale del reddito dei fabbricati.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:
Maggiori spese sull'esercizio finanziario

1886-87 pel Ministero della guerra.

Modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette;

Abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex-pontificie;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma;

Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. Faccio viva istanza ai signori senatori d'intervenire alla seduta di domani perchè le votazioni possano riuscire valide.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).